



III C O R T E D I A S S I S E  
R O M A

PROC. PEN. N° 1/99 R.G.

A CARICO DI BARTOLUCCI LAMBERTO + 3.-

LA CORTE

1 - DOTT. GIOVANNI	MUSCARÀ	PRESIDENTE
2 - DOTT. GIOVANNI	MASI	G. a L.
DOTT. VINCENZO	ROSELLI	PUBBLICO MINISTERO
DOTT. ERMINIO CARMELO	AMELIO	PUBBLICO MINISTERO
SIG.RA DANIELA	BELARDINELLI	CANCELLIERE B3
SIG. ANTONIO	CINÀ	TECNICO REGISTRAZIONE
SIG. NATALE	PIZZO	PERITO TRASCRITTORE

UDIENZA DEL 02.10.2003

Tenutasi nel Complesso Giudiziario Aula "B" Bunker  
Via Casale di S. Basilio, 168, Rebibbia

\* R O M A \*

RINVIO AL 09.10.2003

**PRESIDENTE:** Sì dunque, allora gli imputati sono presenti tutti, i Difensori ci sono, Parte Civile, sì prego allora possiamo iniziare con...

**VOCI:** (in sottofondo). **PRESIDENTE:** sì, prego

Pubblico Ministero allora può iniziare con le sue richieste. **PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:** per ciò

che concerne la parte documentazione del processo

direi che non sorga alcun problema, perché tutti

i documenti contenuti nel fascicolo, che è

fascicolo del dibattimento deve ritenersi...

possono essere senza problemi acquisiti, se ne

può senza problema dare lettura, lo stesso

discorso può valere per le perizie, in quanto

anche con il vecchio rito sono state instaurate

con il rito del contraddittorio, la maggior parte

dei Periti poi sono stati sentiti a dibattimento

e già la Corte di Assise ha provveduto per quelle

parti peritali dichiarandone l'inutilizzabilità,

che furono acquisite poco prima dell'emissione

della Sentenza, Ordinanza, ma dopo che era

scaduto il termine per le Difese per fare le loro

deduzioni, si può vedere poi in che limite esse

sono state assunte, quindi diciamo così assorbite

nelle dichiarazioni rese dai Periti al

dibattimento ma questo è un motivo di

discussione. Direi che il vero problema invece di questo processo concerne la posizione di quegli indagati o imputati di reato connesso che al dibattimento si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, ben inteso di quelli indicati nelle liste, per quello che riguarda l'accusa del Pubblico Ministero, o comunque poi citati di ufficio dalla Corte su sollecitazione dalle Parti o comunque deceduti, quindi anche se non inseriti nella lista testi, se deceduti prima ovviamente del dibattimento, questo ufficio ritiene di dover fare una distinzione di questa categoria, ripeto, indagati, imputati di reato connesso che si siano avvalsi della facoltà di non rispondere, il problema ovviamente non si pone per quelli che invece hanno depresso, faccio un esempio uno per tutti il Generale Guidi, ha ritenuto di distinguere in tre gruppi, un primo gruppo riguarda gli imputati per reati commessi sino al 23 ottobre 1989, imputati per i quali il Giudice Istruttore con Sentenza ha dichiarato non doversi procedere per vari possibili cause di non procedibilità, e faccio i nomi Abate Gerardo, Acampora Tommaso, Albini Lucio, De Crescenzo Mario, Di Micco Antonio, Rocco Gerardo, Sarnataro

Gennaro, Tessitore Pietro, De Angelis Vincenzo, Abate Pasquale, Ballini Adulio, Belluomini Claudio, Di Giovanni Mario, Gioia Giuseppe, Giordano Avio, Grupposo Giuseppe, Loi Salvatore, Massaro Antonio, Muti Sebastiano, Orlando Salvatore, Sardu Mario, Tozio Sossio, Vitaggio Giuseppe, si tratta in sostanza degli imputati di Marsala e di Licola, non ho inserito Mandes Aurelio, perché mi pare che il P.M., se ricordo bene, ha rinunciato all'audizione di Mandes; a questi va poi aggiunto il Generale Fiorito De Falco con questa precisazione: limitatamente alle imputazioni sub a), e) e poi a quella a), d) limitatamente alle condotte indicate in a), d) consumate entro il 23 ottobre del 1989, ripeto, quanto all'imputazione sub a), e) tutta consumata entro il 23 ottobre '89 e quella a), d) che è suddivisa in varie condotte, quanto alle condotte consumate entro il 23 ottobre 1989, per tutte queste dichiarazioni alla luce della Sentenza interpretativa di rigetto della Corte Costituzionale numero 381 del 22 novembre 2001, deve ritenersi con riferimento proprio alla interpretazione che la Corte stessa dà dell'art. 1 decreto legislativo 7 gennaio 2000 poi

convertito con modifica della 25 febbraio 2000 numero 35 che trattasi, è un processo di vecchio rito per cui quella norma fa espresso riferimento, di dichiarazioni già acquisite nel fascicolo del dibattimento, proprio perché siamo nel vecchio rito, non esiste un fascicolo del P.M., un fascicolo del dibattimento del vecchio rito è tutto fascicolo del dibattimento.

**PRESIDENTE:** microfono! **PUBBLICO MINISTERO**

**ROSELLI:** sì, chiedo scusa! **PRESIDENTE:** sì.

**PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:** trattandosi di vecchio rito è tutto fascicolo del dibattimento, e quindi queste dichiarazioni sono utilizzabili sia pur con la clausola che dice appunto la legge con questa norma transitoria, che poi è elemento di valutazione questo, dovranno trovare elementi di riscontro in altri atti del processo, questo quindi è il primo gruppo, il limite di sbarramento, imputati, cioè il reato per cui questi soggetti sono stati chiamati a rispondere e sono stati poi prosciolti in sede di Sentenza dal Giudice Istruttore debbono essere reati commessi contro il 23 ottobre '89. Secondo gruppo, imputati o indagati per reati commessi dopo il 23 ottobre del 1989, i quali tuttavia

sono stati egualmente incriminati o comunque solo indagati dal Giudice Istruttore che con la Sentenza o ha dichiarato di non doversi procedere o limitatamente alle posizioni indiziarie ha archiviato la singola posizione oppure per quelli, sono le note cinque posizioni allora Masci, Notarnicola ed altri due, comunque adesso leggerò, per i quali il Giudice Istruttore dispose il rinvio a giudizio ma la Corte di Assise con la famosa, ripeto, Ordinanza del primo dicembre 2000, diciamo nota, ha disposto alla restituzione degli atti al Pubblico Ministero perché procedesse con il nuovo rito, li ripeto è chiaro sono... questo elenco ha un valore indicativo poi la Corte potrà compulsare meglio Allora Umberto, Inzolia Vincenzo, Masci Claudio, Massali Porfilio, Notarnicola Pasquale, Piccioni Adriano, Pugliese Francesco, Trombetta Antonio, Bompreszi Bruno, Cariati Nicola, Curci Salvatore, Lo Giacco Domenico, Lombardo Bartolomeo, Malfa Sebastiano, Maraglino Cosimo, Raimondi Salvatore, Tramacere Luigi, Zecchini Cesare, Notarnicola e Masci non erano stati indicati in lista testimoni proprio perché erano imputati, però poi sono entrati nel processo perché, accogliendo anche

una sollecitazione del P.M., la Corte ex art. 457 c.p.p. vecchio rito li ha chiamati poi a deporre. Per costoro, sempre alla luce dei principi indicati dalla Corte di Assise con la, ripeto, nota Ordinanza del primo dicembre 2000 quanto le dichiarazioni rese in qualità di imputati o indagati deve ritenersi che l'esercizio dell'azione penale o comunque l'invio della comunicazione giudiziaria da parte del Giudice Istruttore era carente di giurisdizione, proprio perché i reati sono stati commessi dopo il 23 ottobre dell'89, quando cioè la proroga stabilita dal regime transitorio non era più valevole, è un principio che la Corte ha stabilito espressamente per quei cinque imputati per i quali ha disposto la restituzione degli atti al P.M. ma ovviamente direi si debba applicare anche per tutte queste altre posizioni, ricordiamo che la carenza delle giurisdizioni al principio deducibili in ogni stato e grado del procedimento, quindi ne consegue che le dichiarazioni rese da queste persone in qualità di imputati e indagati sono, possiamo dirlo usando una frase latina, tamquam non essent, e sono quindi inutilizzabili in toto. Però un altro problema che indubbiamente è

delicato e va affrontato ed è quello della utilizzabilità delle dichiarazioni rese da costoro in precedenza in qualità di testi, infatti se notiamo si tratta di queste persone, tutte persone che sono in realtà indagata più o meno sempre per lo stesso reato, cioè falsa testimonianza cui si aggiunge poi in genere un 378, un favoreggiamento che poi sostanzialmente è assimilabile nella sostanza una falsa testimonianza, se si avrà pazienza di vedere nella requisitoria del P.M. a un certo punto si ritiene che in realtà la contestazione di favoreggiamento doveva ritenersi assorbita in quella di falsa testimonianza, il nucleo centrale dell'accusa era quella di falsa testimonianza e quindi ovviamente proprio perché l'accusa era di falsa testimonianza, ciò presupponeva che questi soggetti avessero reso deposizioni come testi in precedenza e quindi esistono queste deposizioni come testi che per taluni di costoro sono anche piuttosto numerose, ritiene il Pubblico Ministero che queste dichiarazioni, quelle rese come teste siano utilizzabili, anzitutto perché fanno parte anch'esse del fascicolo del dibattimento e quindi alla luce di quei principi che dicevamo, né si



può obiettare che non sono stati inseriti queste persone come testimoni, queste persone sono state inserite comunque nella lista del P.M. come indagati del reato connesso, il fatto poi che cambi praticamente la loro qualità non è un qualcosa che vanifichi la volontà sostanziale di una parte, cioè dell'Accusa che queste persone fossero sentite, e che quindi queste persone in qualche modo si prestassero ad entrare nel gioco del contraddittorio anche se poi non si sono prestate, quindi la volontà del P.M. di utilizzarle emergeva, perché comunque erano indicate nella lista, il problema che si pone... si potrebbe dire però sono dichiarazioni rese come testimoni, che potrebbero quindi contrastare con il principio del giusto processo, osserva il P.M. che a parte quel riferimento... a parte il riferimento alla Sentenza della Corte Costituzionale di cui facevo riferimento sono comunque dichiarazioni, la legge del... il decreto legislativo del gennaio 2002... 2000, chiedo scusa, cui facevo riferimento parla di dichiarazioni, quindi anche di quelle rese dai testimoni, c'è comunque un riferimento che dobbiamo fare a una norma del nuovo codice che non è stata

cambiata dalla normativa... del giusto processo, cioè il 63 del codice di procedura penale che è stato immutato anche dopo le modifiche della Novelia del 2001 attuativa del nuovo processo, è il principio che dice che si può utilizzare nelle dichiarazioni dei testi il profilo etero accusatorio che è quello che ci interessa in questa sede, non certo la posizione di queste persone che già a suo tempo sono state prosciolte o archiviate, quindi il profilo etero accusatorio di queste dichiarazioni può essere utilizzato salvo che ex inizio da quando inizialmente furono sentiti come testi emergessero elementi di indizi di reità a loro carico. Ora ritiene il P.M. che con riferimento a questi testi non può assolutamente ritenersi ex inizio emergesse indizio di reato, soccorre il ragionamento... il rilievo che facevamo in precedenza, qui non abbiamo il caso diciamo di scuola di una persona a carico della quale emergono già ad esempio indizi per un reato di omicidio e con tutto ciò, come a volte succede nelle operazioni di Polizia, viene sentito lo stesso come teste senza alcuna garanzia difensiva, il caso classico di scuola in cui è chiaro non potrebbero mai utilizzarsi,

anche nei confronti di terzi le dichiarazioni da costoro rese, qui l'indizio è falsa testimonianza il che presuppone veramente che ci sia una testimonianza, quindi assurdo ritenere salvo che o si auspichi iure condendu (fonetica) un'assistenza difensiva anche per il teste, è assurdo ritenere che il teste sin dall'inizio debba essere avvertito che forse se dice cose inesatte... **PRESIDENTE:** microfono! **PUBBLICO**  
**MINISTERO ROSELLI:** chiedo scusa Presidente, è un microfono un po'... **PRESIDENTE:** sì, bisogna stare vicini. **PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:** è assurdo ritenere che il teste sin dall'inizio debba essere indiziato perché potrebbe dire cose false, non veritiere e quindi esporsi a penale responsabilità, basta l'avviso generico che gli si fa che comunque è tenuto a dire la verità, cioè in altri termini l'indizio di falsa testimonianza non può che scaturire ex post anche dopo più deposizioni dopo contestazioni, anche perché non dobbiamo dimenticare che iniziali discrasie non necessariamente e automaticamente possono essere imputabili a malafede, non a caso ad esempio il nuovo codice prevede che il Tribunale solo alla fine di un dibattimento possa

poi disporre eventualmente trasmissioni, atti...  
chiedo scusa Presidente purtroppo non ho un  
microfono. **PRESIDENTE:** sì. **PUBBLICO MINISTERO**  
**ROSELLI:** ripeto, non a caso il nuovo codice  
prevede che solo alla fine del dibattimento si  
possono trasmettere atti al P.M. per eventuale  
falsa testimonianza, quindi questa valutazione ex  
post in base ad elementi eventualmente anche  
sorti successivamente dell'indizio di falsa  
testimonianza fa ritenere utilizzabili le  
dichiarazioni rese come teste, a parte il rilievo  
che in molti di questi casi l'indizio da cui  
scaturisce poi la falsa testimonianza emerge per  
fatti ultronei successi a più deposizioni,  
ricordiamo un caso che si verifica più volte di  
una persona che sentita come teste dichiara di  
non ricordare niente di quella notte o di giorni  
successivi e solo successivamente acquisite certe  
trascrizioni, telefonate gli si contesta e gli si  
ricorda che in realtà da quelle telefonate emerge  
che lui quella notte ad esempio c'era, ma anche  
lì l'indizio no può emergere automaticamente ben  
potendosi ritenere, non dimentichiamo che si  
tratta di persone sentite anche dopo dieci anni,  
che questa mancanza di ricordo non sia frutto di

malafede ma di un problema di memoria o di altro, quindi proprio la natura stessa del reato per cui queste persone sono state indagate, che presuppone che delle testimonianze ci siano, fa ritenere al P.M. che in linea generale le dichiarazioni testimoniali, purché ripeto si tratti di persone per i quali l'Accusa ha chiesto che venissero sentite, quindi inseriti nella lista testi sia pur con una qualifica diversa, possono essere utilizzabili, persone, ripeto e termino sul punto, per i quali, a differenza al caso ripeto di omicidio, rapina o altro, al momento iniziale in cui sono sentiti non c'era certamente l'indizio di reato. Terzo gruppo infine riguarda i testi per i quali il Giudice Istruttore o nel corso dell'istruttoria o all'esito dell'Ordinanza/Sentenza ha disposto la trasmissione degli atti al P.M. perché procedesse con il nuovo rito, anche qui faccio un elemento, ripeto, che non pretende di essere esaustivo, Berardi Antonio, Giangrande Riccardo, Fazzino Cesare, Maresi Luigi, Cesaro o Cesàro Luigi, Podrini Carlo, Rossi Gennaro Antonio, Cozzolino Donato, De Giuseppe Antonio, Giordo Lorenzo, Blandini Carlo, Gaudio Francesco, Orabona

Modestino, tranne l'ultimo sono tutti soggetti di cui il Giudice Istruttore ha disposto la trasmissione degli atti al P.M. alla fine del processo, Orabona Modestino è invece uno di quelli di cui fu disposta la trasmissione al P.M. nel corso dell'istruttoria, qui è chiaro essendo sempre stati testimoni, non si pone un problema di utilizzazione delle dichiarazioni come imputati, perché non ci sono ma solo delle dichiarazioni rese come testimoni in fase istruttoria, e direi che quindi valgono a maggior ragione, a maggior ragione perché diciamo l'indizio scaturisce addirittura al termine dell'istruttoria, indizio di falsa testimonianza le considerazioni fatte per il gruppo che precede, questo è il discorso che vale per gli indagati o imputati di reato connesso e qualificati tali nel corso dell'istruttoria, e qualificati tali al termine dell'istruttoria che si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Brevi considerazioni poi invece solo per i testimoni intesi come tali, quelli che testimoni erano e testimoni sono rimasti anche in questo dibattimento, direi nulla questione diciamo purtroppo, perché è sempre un fatto doloroso, per quei testimoni deceduti e purtroppo ce

ne sono stati tanti, purché... prego Presidente ha problemi? No, credevo volesse dire qualcosa no. Purché ovviamente fossero inseriti nella lista testi, tranne per quelli deceduti già prima del dibattimento per i quali ovviamente non aveva senso l'inserimento nella lista testi e di questi testi indubbiamente il più importante purtroppo è il Generale Mangani che l'ufficio non ha inserito nella lista testi perché era purtroppo deceduto già prima del dibattimento, quindi i testi deceduti, principi generali che valgono anche per il nuovo codice, i testi deceduti certamente le loro dichiarazioni sono utilizzabili, poi abbiamo i testi non rintracciati, essenzialmente quelli non rintracciati all'estero, qui bisogna dare atto che la stessa Accusa ha più volte sollecitato la Corte, la Corte a sua volta si è data da fare attraverso rogatorie per cercare di rintracciare dei testi americani, per alcuni ce l'abbiamo fatta, li abbiamo sentiti o qui o con videoconferenza, per altri non è stato possibile, per l'Accusa quelli di cui si chiede l'acquisizione per impossibilità sopravvenuta e quindi una irripetibilità sopravvenuta sono Mc Bride, May, poi vi sono anche Warren e Wilson che

non sono inseriti nella lista testi del P.M., credo che la Difesa abbia interesse a chiederne l'acquisizione, qualora la Difesa non li volesse però è il P.M. che insiste per la loro acquisizione, perché ritiene che... siano irreperibili e che siano comunque utilizzabili, di interesse... AVV. DIF. NANNI: se non riusciamo... PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: ...ad ottenerne l'acquisizione. AVV. DIF. NANNI: non riusciamo a sentire bene purtroppo, chiedo scusa Pubblico Ministero, ma problemi del microfono... PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: o è la mia voce forse, un po' raffreddata. AVV. DIF. NANNI: no. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: ripeto il discorso. AVV. DIF. NANNI: grazie! PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: i testi all'estero di quelli che non si sono rintracciati i testi americani, il P.M. insiste soprattutto per... PRESIDENTE: non deve abbassare... è questo il punto, abbassi un po' il microfono Pubblico Ministero. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: al mio collega gli facciamo... PRESIDENTE: così abbassando forse... PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: va bene. Sono Mc Bride, spero di aver pronunciato bene e May, poi abbiamo Warren e Wilson che non sono stati inseriti nella



lista del P.M., penso che la Difesa avrà interesse a chiederne l'acquisizione ma sin d'ora l'Accusa qualora la Difesa per assurdo ci rinunciasse essendo i testi comunque inseriti in una lista testi, l'altra parte ha diritto a chiederne l'acquisizione. Poi abbiamo un problema... ah, per quello che riguarda le dichiarazioni rese in sede di Commissioni Stragi che sono equiparate, come sappiamo, purché si tratti di audizioni formali e testi acquisiti a dichiarazioni rese all'Autorità Giudiziaria direi valgono gli stessi criteri indicati per le deposizioni testimoniali o l'interrogatorio ad indagati di reato connesso. Infine l'ultimo problema riguarda le dichiarazioni rese da testi o persone successivamente indagati nel corso delle inchieste amministrative, Luzzatti, Pisano, Pratis, ritiene il Pubblico Ministero che in realtà qui si tratta di documenti o comunque allegati a questi documenti, e quindi si tratta di dichiarazioni che... punti in quanto tali, purché si ritiene che tutta la documentazione faccia parte del fascicolo del dibattimento possano essere utilizzabili, certo non erano dichiarazioni che potevamo usare per le

contestazioni, qualora... in quei casi in cui il teste sia venuto... abbia deposto al dibattimento, per la contestazione intesa in senso formale, ma si ritiene che possano essere utilizzabili tranne il caso, che poi ora vedremo un caso diciamo più di scuola, che queste persone al momento in cui furono sentite dell'inchiesta amministrativa fossero state già indagate, ma è un caso che non ricorre, perché sono tutte inchieste fatte praticamente nei primi anni, l'ultima si inserisce, se non sbaglio, nel 1988 mentre i primi indizi di reato per questa vicenda nascono, se non sbaglio, alla fine dell'88 e riguardano Marsala e Licola, quindi ritiene il P.M. che a queste dichiarazioni quando fanno parte di un'inchiesta amministrativa, in quanto le conclusioni dell'inchiesta amministrativa di cui questi sono allegati fanno parte di questo processo e hanno fatto anche materie di discussione e di domande, queste dichiarazioni possono essere utilizzate. **PRESIDENTE:** ha terminato? **PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:** sì. **PRESIDENTE:** va bene, poi Parti Civili? **AVV. P.C. PICCIONI:** sì, Parte Civile Avvocato Piccioni, l'esposizione del P.M. è stata molto puntuale,

molto analitica e quindi poco battute per la Parte Civile per aderire alle conclusioni appunto del Pubblico Ministero con semplicemente alcuni chiarimenti, il Pubblico Ministero ha giustamente citato una Sentenza, la numero 381 del 2001 della Corte Costituzionale che si è pronunciata proprio in tema utilizzabilità delle prove nell'ipotesi di processi che proseguivano con il vecchio rito, in particolare il problema delle prove già acquisite diciamo in relazione alla unicità del fascicolo che caratterizzava appunto il codice di procedura penale previgente, oltre a questa pronuncia chiarificatrice si deve segnalare anche un'Ordinanza successiva della Corte Costituzionale, una pronuncia quindi di inammissibilità che ha ulteriormente chiarito quei principi e si trattava proprio... mi riferisco all'Ordinanza 296 del 2002, che si è pronunciata proprio in relazione alle norme transitorie, cioè trattandosi di processo pendente dinanzi alla Corte di Assise di Palermo che era chiamata a procedere con il vecchio rito a seguito di un annullamento, la Corte ha dubitato della legittimità costituzionale degli artt. 242 e 245 delle disposizioni transitorie

che erano quelli appunto che prevedevano, come dire, il... proprio il regime transitorio del nuovo codice di procedura penale, anche in relazione alle norme sul giusto processo e quindi all'art. 111 della Costituzione, ebbene la Corte e... la Corte richiamandosi proprio a quella Sentenza del 2001 cui faceva riferimento come ho detto il Pubblico Ministero, ha ulteriormente chiarito sostanzialmente che la piena legittimità dei processi che proseguono con il vecchio rito, e quindi della... del regime, diciamo così, del fascicolo unico e ovviamente delle conseguenze che se possono trarre in termini di utilizzabilità, come dire, ricostruendo puntualmente la... come dire la successione delle norme che ha regolato questo problema di diritto transitorio, cioè noi abbiamo dapprima la legge costituzionale del '99... del numero 2 del '99 che ha apportato modifiche all'art. 111 introducendo i principi del giusto processo, poi abbiamo un decreto legge del... cui pure ha fatto riferimento il Pubblico Ministero, il numero 2 del 2000 che recava disposizioni urgenti per l'attuazione, appunto, della legge costituzionale, questo decreto legge è stato

convertito sebbene con modificazioni e... nella legge, in una legge del febbraio, la numero 35 del febbraio e dalla, come dire, dal complesso, dal reticolo di norme che risulta da questo articolare e si desume che in effetti è pienamente legittimo un regime transitorio che tende a, come dire, mitigare la rigidità del principio del tempus regi tactum, quindi si dice in termini molto chiari che sostanzialmente il regime transitorio tende a costituire una sorta di ponte che mitighi il passaggio da una fase all'altra che diversamente andrebbe diversamente regolata, quindi dice la Corte in conclusione e quindi... e questi principi mi paiono pertinenti alla nostra... alla problematica che viene affrontata oggi, da un lato è chiaro... è chiara la riferibilità ai soli processi che... che sono regolate dalle norme del nuovo rito del... dell'articolo... del comma 2 dell'art. 1 del decreto legge 2 del 2000, che individua con... che individua nel momento della... dell'acquisizione, dell'intervenuta acquisizione al fascicolo del dibattimento dei verbali contenenti le dichiarazioni rese nella... nel corso delle indagini preliminari, d'altro canto

c'è... d'altro canto il... diciamo l'ultrattività del... l'ultrattività in relazione ai processi che proseguono con il vecchio rito era, come dire, specificamente previsto dal decreto legge e quindi sostanzialmente proprio il momento della formazione del fascicolo del dibattimento e qui ovviamente è intervenuto in un momento precedente, segna il passaggio a questa... segna il passaggio, come dire, a questa fase caratterizzata dalla... ancora dalla unicità del fascicolo e quindi, come dire, ad una cristallizzazione di quei risultati istruttori, ovviamente problema diverso si porrà poi per quanto riguarda la valutazione di queste dichiarazioni, quindi in questo senso si concorda pienamente con le conclusioni del Pubblico Ministero proprio perché in linea con i principi poc'anzi espressi appunto dalla... cui ho fatto riferimento della Corte Costituzionale, per quanto riguarda i... soltanto una, come dire, una ulteriore battuta sui testi non rintracciati all'estero, anche da parte della Parte Civile c'è la richiesta o di dichiararli irreperibili e quindi che le relative dichiarazioni già rese siano dichiarate utilizzabili e... altrimenti

soluzione diversa sarebbe quella di tentare ancora, ma insomma mi sembra che la Corte abbia già profuso ogni sforzo in questa direzione. Un'ultima battuta invece è in relazione alle dichiarazioni rese da... dinanzi alle varie Commissioni che si sono succedute, nulla quaestio per la Commissione Stragi, che abbiamo visto era dotata degli stessi poteri dell'Autorità Giudiziaria, invece per quanto riguarda le dichiarazioni dai testi o da testi che poi sono diventati indagati dinanzi alle Commissioni Ministeriali, è vero quello che dice il Pubblico Ministero che possono essere ritenuti alla stregua di documenti e quindi valgono le questioni che abbiamo svolto in relazione all'unicità del fascicolo e quindi alla loro piena utilizzabilità, è anche vero che proprio il caso delle dichiarazioni, in realtà il diverso caso, perché qui si trattava di dichiarazioni e... autoaccusatorie, ma dichiarazioni... le sezioni che si sono occupate di valutare la utilizzabilità delle dichiarazioni rese dinanzi a organi amministrativi diciamo così, la fattispecie era quella per esempio delle dichiarazioni rese a un Ispettore del lavoro,

dicono le Sezioni Unite vi è il divieto di utilizzabilità in caso in cui le dichiarazioni fossero rese a un organo che aveva sostanzialmente le stesse finalità dell'Autorità Giudiziaria, qui siamo invece in un caso diverso perché a vedere le gli atti, come dire, i decreti ministeriali con i quali sono... sono state istituite queste Commissioni si vede che esse avevano evidentemente finalità diverse, senza contare che poi qui non abbiamo mai un caso, come dire, di dichiarazioni autoaccusatorie per cui si è verificato un passaggio immediato dalla qualità di teste alla qualità di indagato e quindi anche sotto questo profilo si insiste per le conclusioni già svolte dal Pubblico Ministero.

**AVV. P.C. BACHETTI:** sì, per la Presidenza del Consiglio dei Ministro Avvocato Bachetti. A me sembra che diciamo l'esposizione del Pubblico Ministero sia stata una esposizione molto esauriente su tutti gli aspetti che ineriscono all'utilizzabilità degli atti, e quindi ho una piccola osservazione da aggiungere, siccome è stato fatto un richiamo alla Sentenza 381 del 2000 della Corte di Cassazione in... **VOCI:** (in sottofondo). **AVV. P.C. BACHETTI:** sì, della Corte



di Cassazione... della Corte Costituzionale, scusi, della Corte Costituzionale, in cui si afferma effettivamente che c'è e... nell'art. 2 delle disposizioni di attuazione delle norme transitorie c'è un rispetto sostanziale del principio del contraddittorio sancito dall'art. 111 della Costituzione, perché è vero che le dichiarazioni non vengono acquisite nel contraddittorio delle Parti... vengono stabilite all'utilizzabilità nel contraddittorio delle Parti, ma il principio diciamo del contraddittorio viene salvato dalla possibilità di acquisire elementi di riscontro con altre modalità e quindi effettuare il contraddittorio sugli elementi di riscontro, in questo senso non sarebbe una norma e... questa norma transitoria elusiva dei principi costituzionali, tra l'altro l'art. 111 se noi lo leggiamo dice chiaramente che non può essere pronunciata una condanna sulla base delle dichiarazioni, quindi sulla base delle dichiarazioni significa che le dichiarazioni possono essere considerato un elemento che unito ad altri ovviamente può essere utilizzato ai fini della decisione, quindi questo principio del contraddittorio lo dice espressamente questa

Sentenza della Corte Costituzionale viene rispettato attraverso questi elementi... la formazione della prova sotto il profilo di questi elementi di riscontro che sono resi utilizzabili soltanto e... che rendono utilizzabili le dichiarazioni soltanto attraverso il filtro del contraddittorio delle Parti. Quindi credo che sulla legittimità costituzionale della disposizione transitoria ormai diciamo con questa pronuncia e con questa affermazione la Corte Costituzionale abbia messo una pietra tombale e c'è anche quell'altra Ordinanza che è stata richiamata dal... è stata richiamata dalla Parte Civile che chiarisce proprio l'applicazione, l'applicabilità di questa disposizione transitoria, e altri aspetti diciamo dell'applicabilità di questa disposizione transitoria, del resto anche il nuovo... anche il nuovo codice nel regime diciamo di attuazione dell'art. 111 della Costituzione espressamente prevede un caso, il caso della lettera 12C di utilizzabilità degli atti anche senza il contraddittorio purché però vi siano degli elementi di riscontro che siano acquisiti nel contraddittorio delle Parti, quindi comunque

esiste anche nel nuovo codice la possibilità di utilizzare delle dichiarazioni che non si siano direttamente formate diciamo nel contraddittorio del... nel contraddittori delle Parti, quindi sotto questo aspetto credo... Per quanto riguarda le altre osservazioni che ha fatto il Pubblico Ministero per quanto riguarda... non ritengo diciamo di avere nulla da aggiungere, grazie!

**AVV. P.C. FLICK:** per la Parte Civile Davanzali Avvocato Flick mi associo integralmente alle conclusioni già esposte dalle altre Parti Civili e dal Pubblico Ministero. **PRESIDENTE:** ci sono altri interventi della Parte Civile? No, va bene, allora prego chi dei Difensori? **AVV. DIF. NANNI:** possiamo avere un breve termine Presidente? **AVV.**

**DIF. BARTOLO:** Presidente chiedo scusa, le questioni che... (voce lontana dal microfono)... sono state così bene argomentate e così ben rappresentate alla Corte che noi dovremmo chiedere alla Corte anche un rinvio di questa udienza... **PRESIDENTE:** va bene, però un momento, io dico questo, intanto voi avevate delle richieste. **AVV. DIF. BARTOLO:** ah, anticipare...

**PRESIDENTE:** intanto... **AVV. DIF. BARTOLO:** sono poche ecco. **PRESIDENTE:** va bene, però intanto

sentiamo e poi appunto decideremo su questa richiesta di termine. AVV. DIF. BARTOLO: Presidente innanzi tutto volevamo depositare degli articoli di giornale che abbiamo raccolto, che sicuramente sono già agli atti del processo ma che abbiamo rimesso insieme e sono un po' dei documenti rispetto ai quali... PRESIDENTE: al microfono Avvocato! AVV. DIF. BARTOLO: sì, dico, innanzi tutto chiederemmo di poter depositare degli articoli di giornale relativi al periodo di cui al capo d'imputazione, cioè giugno '80, dicembre 1980, crediamo che siano già agli atti del dibattimento, noi li abbiamo rimessi insieme, perché dobbiamo dire con franchezza non siamo riusciti a ritrovare i faldoni nei quali dovrebbero essere conservati anche questi, poi per quanto riguarda le nostre richieste facciamo nostra la richiesta del Pubblico Ministero per quanto riguarda i due testi americani... AVV. DIF. NANNI: sì. AVV. DIF. BARTOLO: ...almeno noi per quanto riguarda i testi Warren e Wilson... AVV. DIF. NANNI: senz'altro Warren e Wilson. AVV. DIF. BARTOLO: ...che erano stati inseriti nelle nostre liste testi. AVV. DIF. NANNI: per quanto riguarda questa Difesa invece facciamo nostra la

richiesta di sentire Mc Bride o meglio di leggere le dichiarazioni rese da Mc Bride e May... **VOCI:** (in sottofondo). **AVV. DIF. NANNI:** sì sì, facciamo nostra, cioè ci associamo a questa richiesta. **AVV. DIF. BARTOLO:** perché lei aveva detto non essendo stata inserita nella sua lista. **PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:** Mc Bride e... (voce lontana dal microfono). **AVV. DIF. BARTOLO:** no no, mi riferivo a Warren e Wilson, se non ho capito male... **PRESIDENTE:** poi non ci sono altre richieste, benissimo. Avvocato Nanni? **AVV. DIF. NANNI:** nessun'altra richiesta, grazie! **PRESIDENTE:** nessun'altra richiesta, e gli altri Difensori? **AVV. DIF. BARTOLO:** Presidente deposito anche un elenco... **VOCI:** (in sottofondo). **AVV. DIF. BIAGGIANTI:** Presidente la Difesa del Generale Bartolucci approfittava per depositare una Sentenza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Roma in relazione... **PRESIDENTE:** microfono! **AVV. DIF. BIAGGIANTI:** mi abbasso, depositavo copia di una Sentenza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Roma in relazione a un procedimento per falsa testimonianza e favoreggiamento che era connesso a questo procedimento. **PRESIDENTE:** nei

confronti di chi? AVV. DIF. BIAGGIANTI: nei confronti di Sidoti, Cesaro, D'Ambrosio, ancora non è passata in giudicato, è diciamo la motivazione della Sentenza, magari poi mi riservo in una fase successiva se la Corte lo consente, perché siamo nei termini... PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: quando è stata depositata... (voce lontana dal microfono). AVV. DIF. BIAGGIANTI: è stata depositata a luglio, il 14 luglio del 2003. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: non c'è arrivato... AVV. DIF. BIAGGIANTI: eh, ancora non è arrivato l'avviso sì. VOCI: (in sottofondo). PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: non c'è opposizione. PRESIDENTE: benissimo. AVV. DIF. BARTOLO: Presidente chiedo scusa, noi prima dicevamo un rinvio... poco fa funzionava... stavamo dicendo, stavo dicendo, nel chiedere questo breve rinvio va anche bene una breve sospensione di mezz'ora, tre quarti d'ora ecco. PRESIDENTE: va bene, appunto io infatti stavo chiedendo... AVV. DIF. BARTOLO: sì sì, no... PRESIDENTE: ...ecco i termini quantitativi... AVV. DIF. BARTOLO: per grandi linee avevamo avuto modo di intuire... PRESIDENTE: va bene. AVV. DIF. BARTOLO: ...quelle che sarebbero state... c'è solo qualche guizzo di

creatività giuridica che ci ha un po'... **VOCI:**  
(in sottofondo). **PRESIDENTE:** Difesa Ferri? **AVV.**  
**DIF. EQUIZI:** Presidente si associa alle richieste  
delle altre Difese con una sola richiesta di  
chiarimento a questo punto, cioè i verbali per  
esempio delle sedute del Senato che... nello  
specifico faccio riferimento a quella del 10  
luglio dell'80, quelli comunque sono considerati  
documenti che fanno parte del fascicolo  
dibattimentale rispetto ai quali non c'è bisogno  
di alcuna richiesta istruttoria, era un esempio  
insomma. **PRESIDENTE:** sì, va bene, certo quelli  
sono documenti, va bene. **VOCI:** (in sottofondo).  
**PRESIDENTE:** sì, Pubblico Ministero... **PUBBLICO**  
**MINISTERO ROSELLI:** prego Presidente! **PRESIDENTE:**  
no, ci ha una copia di... **GIUDICE A LATERE:** della  
sua richiesta. **PRESIDENTE:** perché vedevo che  
stava leggendo una qualcosa... **PUBBLICO MINISTERO**  
**ROSELLI:** sì. **PRESIDENTE:** è una copia informale  
oppure una copia... **PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:**  
gliela posso firmare. **PRESIDENTE:** sì. Va bene,  
allora sospendiamo fino alle ore 12:00, alle  
12:00 riprendiamo. **PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:**  
alle 12:00? **PRESIDENTE:** sì. **PUBBLICO MINISTERO**  
**ROSELLI:** un'ora e venti, avevano chiesto

mezz'ora, tre quarti d'ora. **VOCI:** (in sottofondo). **PRESIDENTE:** ah no, alle 11:30, 11:30. (Sospensione).-

**ALLA RIPRESA**

**PRESIDENTE:** Sì, allora prego Difensori! **AVV. DIF.**

**BIAGGIANTI:** sì, il Difensore del Generale Bartolucci, Signor Presidente e Signori della Corte per quanto riguarda la categoria di imputati indagati che in questo processo si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, indagata dal Pubblico Ministero... indicata dal Pubblico Ministero ritengo di dover fare una osservazione preliminare, questo Difensore richiede di non condividere l'interpretazione data dalla Corte con l'Ordinanza del aprile 2001, perché ritengo sia posta alla base del ragionamento giuridico oggi svolto dal Pubblico Ministero per fare le richieste che ha fatto pochi minuti fa, la Corte in quella Ordinanza, la sintetizzo al massimo, i principi... rinuncia ai principi del giusto processo che debbono essere interpretati, secondo quello che ha detto la Corte alla luce della disciplina d'urgenza dettata dal decreto legislativo del 7 gennaio 2000 numero 2, convertito nella legge 25 febbraio numero 35,



sempre del 2000, in particolare si riferisce al richiamo espresso che viene fatto al sesto comma, ai procedimenti che proseguono con le norme del vecchio codice, la Corte ha ritenuto in tale Ordinanza di non ritenere applicabile i principi enunciati dalla legge numero 63 del 2001 perché dice la Corte non è contenuta alcun espresso riferimento alle norme del codice previgente, quello del 1930 e allora io faccio una osservazione, è di carattere generale ma serve per premettere perché poi mi oppongo a certe richieste del Pubblico Ministero, io ritengo che il decreto legislativo 7 gennaio 2000 dettava delle misure urgenti per l'applicazione della legge costituzionale del '99 che enunciava ed applicava i principi dell'art. 111 e quindi del giusto processo, mentre la legge del primo marzo 2001 la numero 63 rappresenta la legge che dà definitiva attuazione all'applicazione dei principi del giusto processo, e allora se prima è stata emanata una disciplina di urgenza che serviva per regolare i casi che si venivano a verificare in mancanza di una legge di attuazione, la legge del primo marzo 2001, la numero 63 dà definitiva attuazione a questi

principi, se quindi è una disposizione normativa che ha carattere definitivo, io credo che questa si debba imporre sulla disposizione normativa che è stata emanata soltanto per provvedere ai casi d'urgenza e quindi che aveva un carattere provvisorio, ritengo quindi che il riferimento fatto nell'art. 26 della legge numero 63 del 2001 ai processi penali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge debba essere inteso per tutti i processi penali in corso, non vengono fatte distinzioni, se il Legislatore avesse voluto escludere da questa dizione i procedimenti in corso con il vecchio rito l'avrebbe detto, perché nella disposizione d'urgenza, quelle emanate con il decreto legislativo del 2000 vengono indicati in maniera specifica i procedimenti in corso con il vecchio rito, nella nuova legge l'art. 26 dice: "processi penali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge non fa nessuna distinzione" non la fa perché intende riferirsi a tutti i processi in corso, io questa ritengo sia la corretta interpretazione della norma e quindi ritengo che la norma della legge imposta dalla legge numero 63 del 2001 debba avere un carattere

di prevalenza proprio perché è una legge che dà definitiva attuazione ai principi del giusto processi, se allora partiamo da questo principio giuridico tutte le dichiarazioni rese dai testi o dagli imputati che poi si sono avvalsi della facoltà di non rispondere e quindi tutte le dichiarazioni rese durante l'istruttoria devono rispondere alla regola imposta dall'art. 26 della legge numero 63, se queste dichiarazioni sono state acquisite successivamente alla data del 25 febbraio 2000, si applica il comma 1 bis dell'art. 526 del codice di procedura penale come introdotto dall'art. 19 della presente legge, e allora se lo andiamo a prendere l'art. 526 il comma 1 bis stabilisce che la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi per libera scelta si è sempre volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo Difensore, è esattamente una diciamo esposizione di quelli che sono i principi enunciati dall'art. 111 della Costituzione, a voler seguire il ragionamento del Pubblico Ministero noi potremmo decidere sulla sorte degli imputati sulla base di dichiarazioni rese all'istruttoria ma da parte di persone che

si sono volontariamente sottratte all'esame del Difensore o della Parte in questo processo, quindi a prove acquisite o a dichiarazioni acquisite e non nel contraddittorio delle Parti, io ritengo che questa interpretazione non possa essere corretta e non possa fondare la base di una decisione della Corte all'epilogo di questi tre anni di dibattimento, il dibattimento è stato lungo ha permesso nel contraddittorio delle Parti di sviscerare tutta una serie di questioni che sono sotto gli occhi dei Difensori e anche della Corte, quindi insisto perché questa interpretazione di carattere generale porti diciamo a rigettare alcune richieste del P.M., naturalmente tutte quelle non le enuncio in maniera analitica, tutte quelle in cui vengono dichiarate utilizzabili delle dichiarazioni che sono state rese dalle persone che si sono avvalse della facoltà di non rispondere, e per quanto riguarda invece il caso delle dichiarazioni rese da persone in precedenza testimoni e poi diventati imputati il Pubblico Ministero ha richiamato l'art. 63 del nostro codice di procedura penale, l'ultima parte dell'art. 63 recita: "le precedenti dichiarazioni non possono

essere utilizzate contro la persona che le ha rese", ma allora io dico se queste dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese tanto meno possono essere usate nei confronti di terzi, nel caso in cui queste persone non abbiano messo in condizioni terzi di esaminarli, di fargli delle domande e quindi nel contraddittorio delle Parti di sottoporli all'esame, proprio in attuazione ancora una volta dei principi del giusto processo, così come interpretati e come vi ho esposto fino a questo momento, nessuna opposizione per i testi americani, anzi se ne chiede l'acquisizione e nessuna opposizione a tutte le inutilizzabilità già enunciate dal Pubblico Ministero, anzi su quelle mi associo alla richiesta, grazie! **AVV.**

**DIF. EQUIZI:** Signor Presidente e Signori della Corte la Difesa Ferri facendo seguito a... chiedo scusa mi siedo perché ho difficoltà come al solito, facendo seguito alle richieste del collega Biaggianti questa Difesa ritiene che possano essere utilizzati e che debbano essere utilizzati ai fini della vostra decisione conclusiva soltanto gli atti che si sono formati nel dibattimento e nel contraddittorio tra le

Parti, senza entrare nel merito delle questioni specifiche, cioè relative alla successione di legge transitorie o definitive che hanno attuato i principi del giusto processo, io ritengo... noi riteniamo che questa conclusione sia imposta dallo stesso art. 111 novellato della Costituzione ed in particolar modo nel secondo e quarto comma, laddove sancisce che ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le Parti in condizioni di parità davanti a un Giudice terso ed imparziale, mentre nel quarto comma stabilisce che la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi per libera scelta si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo Difensore, io ritengo che queste norme non abbiano bisogno di disposizioni di rango ordinario che attualizzino e concretizzino i principi processuali in esse contenuti, detto questo e che poi risponde un po' anche all'ottica e alla tesi portata avanti da questa Difesa sin dall'inizio del processo su alcune considerazioni del... alcune richieste del Pubblico Ministero facciamo altre piccole specificazioni, per quanto riguarda in particolar

modo il secondo gruppo individuato dal Pubblico Ministero per... la cui utilizzabilità sarebbe conseguenza dell'art. 63 seconda parte, secondo capoverso del codice di procedura penale oltre alle considerazioni già svolte dalla Difesa del Generale Bartolucci mi permetto di far notare che questa norma è collegata nella parte del codice relativa ai soggetti e non a quella relativa alla formazione o ai criteri di valutazione e utilizzazione della prova, quindi è la stessa collocazione processuale che impone di interpretarne il contenuto soltanto nell'ottica dell'imputato e poi tra l'altro la specificazione del principio secondo il quale nessuno può accusare se stesso, nemo tenetur se detegere, per quanto riguarda poi... passando invece alle categorie sesta e settima individuate dal Pubblico Ministero, ovvero alle dichiarazioni rese in Commissioni Stragi e quelle rese durante le inchieste amministrative la inutilizzabilità degli atti e delle deposizioni così formate deriva oltre che dai principi del giusto processo e come specificazione di questi principi dalla impossibilità, diciamo dalla via di fuga offerta dal Pubblico Ministero, cioè mi è sembrato di

capire che è stato detto, va be', se non sono dichiarazioni, se non sono deposizioni, interrogatorio, tutto tra virgolette, però potrebbero essere utilizzate e valutate in quanto documenti, sul punto faccio notare che...

**PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:** non per la Commissione Strage. **AVV. DIF. EQUIZI:** sì, sul punto faccio notare che sono ontologicamente diversi come atti il documento e la deposizione, e anche questi interrogatori, queste deposizioni sono viziate da un difetto di fondo, di inutilizzabilità, cioè dalla impossibilità per la Difesa e per gli odierni imputati di partecipare alla loro formazione, quindi di interloquire con coloro i quali rivolgevano domande, nella impossibilità di contribuire alla formazione di una prova quanto più vicina alla realtà possibile, l'importanza del contraddittorio penso che in questo processo sia stata fondamentale, spesso ci siamo trovati davanti a deposizioni che cambiavano totalmente senso, significato e... tra la fase istruttoria e quella dibattimento, tutto ciò ha permesso, penso anche alla Corte, di orientarsi meglio e tutto ciò permetterà alla Corte di esprimere un giudizio consapevole,



perché poi l'importanza del contraddittorio, questo soprattutto cioè mi riferisco ai Giudici non togati di questa Corte, l'importanza del contraddittorio non è tanto la partecipazione e non è soltanto la partecipazione della Difesa nel porre le domande nel mettere in evidenza aspetti e questioni che invece sono state tralasciate in una fase precedente che aveva uno scopo diverso, ma è anche l'importanza per i Giudici che poi andranno a valutare quelle testimonianze, di percepire sfumature dell'atteggiamento del testimone, da espressioni, dal comportamento in generale del testimone avuto poi in udienza, non è soltanto quello che dice ma è come lo dice, per questo il contraddittorio è fondamentale oltre che, appunto, per la necessità di consentire alla Difesa di partecipare, proprio alla creazione di questa prova, quindi concludo chiedendo che vengano considerati inutilizzabili tutti gli atti istruttori che non sono stati assunti nel rispetto del principio del contraddittorio e che non si sono formati in questo dibattimento. Oltre che naturalmente avevamo già detto in precedenza per quanto riguarda invece le dichiarazioni dei testi americani, è lo stesso codice accusatorio,

lo stesso Codice Vassalli che è invece ispirato al principio del giusto processo, che ne consente l'utilizzabilità in alcune norme, per esempio per i testi americani sarebbe il caso dell'art. 512 bis che attualmente anche per i processi che proseguono, che vengono svolti con il Codice Vassalli, consente l'utilizzabilità di tutte quelle dichiarazioni che sono state rese in fase istruttoria da persone residenti all'estero e che però per motivi diversi non hanno potuto poi partecipare al dibattimento e riproporre le loro dichiarazioni. Grazie! Una sola, un'altra specificazione in riferimento alla Sentenza 381 del 2001 della Corte Costituzionale che frettolosamente sono andato a leggere durante questa fase di riposo, risulta che la... **VOCI:** (in sottofondo). **AVV. DIF. EQUIZI:** no, però appunto, non la conoscevamo in quanto non aveva rilevanza secondo questa Difesa, perché si riferisce comunque a processi in corso secondo il Codice Vassalli e quindi nei quali il fascicolo del dibattimento è formato secondo principi totalmente opposti a quelli che hanno regolato la formazione del nostro fascicolo del dibattimento. Questa volta ho concluso veramente! **AVV. DIF.**

**NANNI**: sì, brevemente volevo soltanto, per quanto riguarda la Difesa del Generale Melillo, davvero sarò breve, l'Avvocato Bartolo non ci crede, ma sarò breve davvero! Volevo anzitutto rifarmi per quanto riguarda questa Difesa, a quello che è accaduto circa tre anni fa in questa aula, quando cioè ci siamo trovati di fronte ad un decreto di citazione, nemmeno, ad un'Ordinanza di rinvio a giudizio che ci chiamava a partecipare ad un processo che si sarebbe celebrato con norme non più in vigore da chissà quanti anni, con la costituzione che nel frattempo era cambiata, insomma, con un sacco di problemi interpretativi che la Corte ha ritenuto di risolvere come poi abbiamo visto, come abbiamo... come abbiamo visto e dico visto perché in quella circostanza, più in particolare all'udienza dell'uno dicembre del 2000, la Corte invitò le Parti ad interloquire sulla individuazione delle linee fondamentali che avrebbero dovuto, diciamo, guidarci nella celebrazione di questo processo, proprio alla luce di questi problemi di successione di norme di rito e questa Difesa ritenne di non dovere intervenire, c'era sì vero una impugnazione sull'Ordinanza che aveva rigettato le nostre

questioni preliminari, ma noi intervenimmo per un motivo, diciamo, fondamentale per quanto ci riguarda, che è quello di non ritenere noi come Difensori, di poter concorrere alla individuazione delle regole che ci devono disciplinare nella nostra attività processuale; le regole spettano al Legislatore e l'interpretazione spetta alla Corte. Questo naturalmente non significò acquiescenza a tutto allora e né può significare il fatto di voler tenere un atteggiamento coerente in questo momento, acquiescenza alle richieste del Pubblico Ministero. Allora infatti la Corte emanò quell'Ordinanza famosa, diciamo il Pubblico Ministero, nota, quella che ci ha guidato, quella del 21 dicembre del 2000 che stabiliva che il fascicolo del dibattimento nel nostro processo è formato da tutti gli atti, fermo restando in linea di principio la regola che conosciamo. Poi ci sono state altre Ordinanze dibattimentali che hanno deciso questioni, diciamo, più specifiche, ebbene, a me sembra che le richieste odierne del Pubblico Ministero oltre che, diciamo, non trovare il nostro consenso in linea teorica alla luce di una interpretazione costituzionalmente

orientata delle norme procedurali, sempre l'imbarazzo di decidere quali, vecchie o nuove da applicare, neppure asseconda quella impostazione originaria che la Corte aveva dato con Ordinanza del 21 dicembre del 2000. Quindi oggi come allora noi attendiamo la decisione che la Corte prenderà, ma certamente qualche parola bisogna spenderla a proposito di queste interpretazioni che riteniamo giuridicamente non corrette, comunque non condivisibili date oggi dal Pubblico Ministero. Mi sono sforzato e ho chiesto ai colleghi prima di capire che cosa rimaneva fuori, perché il Pubblico Ministero ha motivato una richiesta di utilizzazione di tutto, cioè tutto, tutto il fascicolo che sta lì in quelle sale della Cancelleria, tutte le dichiarazioni, tutte e comunque per vari motivi, tutte utilizzabili, forse sarebbe stato certamente meno interessante sotto il profilo giuridico una richiesta di questo tipo e però gli effetti poi sono questi quelli che richiede il Pubblico Ministero, utilizziamole tutte, sono tutte dichiarazioni, e così non è possibile secondo me, questo non è possibile. Una generalizzata ecco, una pronuncia per esempio di generalizzata utilizzabilità di

tutti i documenti, eh, i documenti bisogna vedere come sono stati acquisiti, ci siamo interrogati nel corso del dibattimento di alcune carte acquisite e non utilizzabili sequestrate in un modo piuttosto che in un altro, noi non prestiamo il consenso ad una generalizzata utilizzazione di tutto quello che è là dentro e che si è formato quando noi neppure sapevamo che saremmo poi stati interessati a questo procedimento, ma soprattutto le dichiarazioni, non voglio entrare, e lo confesso, anche perché molto articolare e quindi avrei avuto forse bisogno di più tempo, ma ripeto, a parte questo perché non ritengo sia mio compito di entrare nelle singole questioni poste dal Pubblico Ministero di vari gruppi, intendo soltanto però motivare la mancata prestazione del consenso a questa linea interpretativa con qualche osservazione che si fonda poi essenzialmente su quello che già hanno detto gli altri colleghi che mi hanno preceduto, e cioè non si può dimenticare e nessuno lo fa, naturalmente non il Pubblico Ministero, certamente non il Pubblico Ministero, che la nostra Costituzione oggi contiene un art. 111 ben preciso che deve guidare l'interpretazione delle norme, di

qualsiasi norma, vecchia, nuova, in vigore, non in vigore, su questo ci siamo già espressi, ma non potendolo dimenticare allora bisogna poi interpretare quelle norme in maniera conforme a quel dettato costituzionale e questa è l'unica linea che a mio giudizio può e deve guidarci. Sono d'accordo con quello che diceva inizialmente, per esempio, l'Avvocato Biaggianti, non si può ritenere applicabile quella norma transitoria del decreto legge del 7 gennaio 2000, il numero 2, no, il comma 2 dell'art. 1 di quel decreto che ci diceva che sono... possono essere valutate le dichiarazioni già acquisite solo se la loro attendibilità è confermata, a mio giudizio si tratta, secondo me, uno dei purtroppo frequenti pasticci legislativi, ma è una mia opinione, comunque una questione decisamente intricata e che va risolta come? Facendo riferimento a quei principi di cui stiamo parlando del giusto processo, perché è vero che c'è un sesto comma di quella disposizione che ci dice che tutte quelle disposizioni si applicano anche al vecchio codice, ma è una norma che non stanno bene insieme tra loro, quella del comma 2 e quella del comma 6, a prescindere dalle

considerazioni già svolte del fatto che poi abbiamo un art. 26 della Legge numero 63 che dà una disciplina molto più chiara e molto più precisa. Io volevo soltanto sottolineare questo però, perché non stanno insieme? Ma cos'è l'acquisizione di cui parla quella disposizione e soprattutto come diceva l'Avvocato Equizi, di cosa parlava quella Sentenza ampiamente citata da P.M. e Parti Civili e che rigetta la questione di legittimità costituzionale di questa disciplina transitoria? Parlava dell'acquisizione delle dichiarazioni con il nuovo regime processuale, con il nuovo rito. **AVV. DIF. BARTOLO:** con il vecchio è entrata nel dibattito perché era prevista, no, l'acquisizione. **AVV. DIF. NANNI:** quella pronuncia comunque della Corte Costituzionale il cui relatore era uno dei miei maestri, quindi per me mi piace leggerla, rileggerla sempre, bellissima! Ma è evidente che fa riferimento ad una situazione diversa, fa riferimento ad una situazione processuale, viene scritta nel 2001, erano dodici anni che esisteva quella situazione processuale. Ma il concetto stesso di acquisizione di una dichiarazione al fascicolo del dibattito è diverso. Si parlava



di lettura nel codice del 30, le acquisizioni al fascicolo del dibattimento le conosciamo con il nuovo codice, non con il vecchio. Le conosciamo con l'art. 431 che ci dice come deve essere costituito e beh, non entrerebbe in nessuna di quelle ed è evidente che con il nuovo rito processuale nessuna di quelle dichiarazioni che il Pubblico Ministero ha catalogato in tutti quei gruppi, sarebbero mai potute entrare nel fascicolo del dibattimento. **AVV. DIF. BARTOLO:** prima entravano ed è per questo che interviene la disposizione. **AVV. DIF. NANNI:** ti sarò moltissimo grato se mi lasci finire... **PRESIDENTE:** Avvocato Bartolo! **AVV. DIF. NANNI:** ...e poi spieghi cosa non va, con il nuovo processo intendo dire, perché poi ho paura che non riesco ad essere chiaro nei confronti della Corte che invece ha la pazienza di ascoltare. **VOCI:** (in sottofondo). **AVV. DIF. NANNI:** ma no, io intendo dire semplicemente con il nuovo processo quelle dichiarazioni non sarebbero mai state nel fascicolo del dibattimento, perché? Perché sono altre situazioni quelle in cui dichiarazioni di persone che non sono ancora state sentite davanti al Tribunale o alla Corte, le troviamo già nel

fascicolo del dibattimento con l'incidente probatorio, altre situazioni, le rogatorie le troviamo nel fascicolo del dibattimento, oppure quando cambia il Collegio e quindi si pone il problema delle dichiarazioni assunte dal Collegio in diversa composizione e che stanno già nel fascicolo del dibattimento e il nuovo Giudice, cioè il Giudice diversamente composto si deve porre il problema di come valutarle. Questi sono i problemi che si incontravano e già da dodici anni, quando si scrive quella norma. Poi se vogliamo fare un passo avanti nell'interpretazione possiamo anche dirci questo, che quando la Legge 63 del 2001 è intervenuta a dare attuazione alla norma costituzionale nuova, pone un limite temporale e le dichiarazioni che sono acquisite entro una certa data, e allora mi rifaccio a quello che dicevo prima, lo stesso concetto di acquisizione al fascicolo, noi non sapevamo che cosa avremmo dovuto fare, la Corte non lo sapeva, perché ai sensi dell'art. 150 ci ha detto il primo dicembre del 2000, "parlate, dite Voi, decidiamo insieme, devo sentire le Parti", art. 150 del vecchio codice, "devo sentire la Parti prima di decidere quali norme

applicare", quindi non lo sapeva nemmeno la Corte che cosa c'era in quelle stanze, cioè quale era il fascicolo e che cosa era. E allora quando quella norma fa riferimento al limite temporale di acquisizione di certe dichiarazioni, beh, io credo che sia corretto alla luce di quello che abbiamo vissuto in questi tre anni, fissare questo momento con riferimento al nostro processo all'Ordinanza del 21 dicembre, è con l'Ordinanza del 21 dicembre 2000 che Voi ci dite: "il fascicolo è acquisito, il fascicolo è formato da...", è allora che volendo utilizzare lo strumento processuale nuovo in questo ibrido veramente infernale in cui ci siamo trovati ed è in quel momento che possiamo utilizzare lo strumento processuale nuovo dell'acquisizione, perché è lì che la Corte dopo aver sentito le Parti decide che il fascicolo è formato da queste carte ed è lì che le acquisisce tra virgolette e allora non sarebbe applicabile quella disposizione del comma 2, dell'art. 1 del decreto legge 2 del 2000, ma diventa applicabile la norma che citava prima l'Avvocato Biaggianti, quella del comma 4 dell'art. 26 della Legge 63 del 2001. D'altra parte la legge costituzionale del 23

novembre '99 numero 2, quella che introduce il nuovo testo dell'art. 111 dice una cosa, che era l'unica che poteva dire, molto precisa, "la legge ordinaria regola l'applicazione dei principi" e io credo che questo discorso ce lo siamo già fatto e però bisogna riproporlo oggi di fronte alle richieste del Pubblico Ministero, regola l'applicazione dei principi e noi abbiamo un art. 111 della Costituzione che è di una chiarezza esemplare, secondo alcuni non esemplare nella tecnica di formulazione in quanto legge costituzionale, però comunque chiaro nella sua interpretazione. Non esemplare nel senso che troppo specifico, troppo articolato. Ma ci dice una cosa fondamentale al comma 5 dell'art. 111, "la legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato, per consenso dell'imputato, per accertata impossibilità di natura oggettiva e per effetto di provata condotta illecita", questo è, non perché quei poveracci dei Difensori che si trovano a difendere persone imputate nel procedimento che nel 2000 si incardina con le norme del vecchio rito si trova in un fascicolo già formato o che

si sarebbe formato dopo tre o quattro udienze, non conta questo quando vengono messe le dichiarazioni nel fascicolo, conta soltanto che esistano oggettivamente situazioni di consenso dell'imputato, di accertata impossibilità di natura oggettiva a rendere la dichiarazione e di condotta illecita che ha impedito la dichiarazione. Cosa significa allora una norma transitoria che pretende di regolare, appunto, la situazione transitoria derogando a quei principi. Significa violare la costituzione, quello soltanto può significare così come la violerebbe l'art. 26 della Legge 63 del 2001 se non la interpretassimo in maniera conforme a questo dettato e cioè questi sono i limiti entro i quali la legge ordinaria può operare, non può trovarci delle altre situazioni nelle quali possiamo utilizzare delle dichiarazioni e a mio giudizio questa è l'unica lettura corretta di questo combinato disposto delle disposizioni del decreto legge e della Legge 63 del 2001. L'unica interpretazione possibile, l'unica corretta costituzionalmente è quella che tiene fuori ogni possibilità di andare oltre quei tre casi per la valutazione ai fini probatori di dichiarazioni

non assunte nel contraddittorio, perché altrimenti devo in via subordinata sollevare la questione di legittimità costituzionale di quella disposizione transitoria dell'art. 1, comma 2, del decreto legge 2 del 2001, perché nel momento in cui va a regolare una situazione transitoria deroga al principio costituzionale del quinto comma dell'art. 111 che ormai era in vigore. Avrebbe dovuto limitarsi a disciplinare l'applicazione e invece ne fa eccezione. Aggiunge una ipotesi ulteriore di utilizzazione ai fini probatori di dichiarazioni non assunte nel contraddittorio e io ritengo che in questo momento è una questione certamente rilevante e alla luce di quanto sono venuto finora argomentando non... almeno non manifestamente infondata, perché ci troviamo un 111 che entra in vigore, un comma 5 che ci fissa i paletti, è un decreto legge che via transitoria si dovrebbe applicare, che ha questo ibrido della acquisizione di dichiarazioni nel fascicolo reso applicabile per effetto dell'ultimo comma, anche ai processi che proseguono con il vecchio codice e non tenendo conto che in quel caso tutte le dichiarazioni già stanno nel fascicolo e poi

della Legge 63 che consente l'applicazione di quella disposizione transitoria laddove le dichiarazioni sono state acquisite al fascicolo prima di una certa data. Sono incostituzionali, sono illegittime con riferimento all'art. 111 comma 5, perché individuano delle situazioni accidentali che stanno al di fuori di quelle cause specificamente previste dall'art. 111 comma 5. Ecco, è solo per questi motivi che questa Difesa ritiene di opporsi a tutte le richieste avanzate dal Pubblico Ministero, ritiene, diciamo, non condivisibili le argomentazioni adottate dal Pubblico Ministero a fondamento delle proprie richieste, fatta eccezione per quella richiesta di lettura che è nostra e che riteniamo di poter fare in relazione a quei due testimoni che già dicevo prima, Mei e Mc Bride che non si sono potuti rintracciare e quindi non posso essere... e non si sono potuti ascoltare. Un'ultima annotazione, chiedo scusa, la stavo dimenticando ma è importante a mio giudizio. Parlavo prima del concetto di acquisizione, ciò che rileva di più è che si tratti di dichiarazioni formatesi nel contesto della vecchia o della nuova procedura, perché nella

vecchia procedura... e poi Signori della Corte scusatemi, noi le abbiamo viste le dichiarazioni, ne abbiamo viste moltissime, tutte le volte che noi andavamo a contestare ai testimoni quello che avevano detto nella fase istruttoria, non tutte le volte, ho esagerato, ma spesso è capitato che ci trovavamo di fronte a contrasti insanabili, ci trovavamo di fronte ad atteggiamenti del testimone che ci diceva: "sì, ma allora in una condizione diversa, oggi mi sento più libero", oggi perché sto in mezzo a due Parti che si contrappongono, che mi fanno le domande, allora la dichiarazione in istruttoria nasceva diversa, proprio come categoria non si può paragonare alle dichiarazioni rese oggi alla Polizia Giudiziaria o al P.M. e non voglio fare un problema di maggiore o minore garanzia nell'uno o nell'altro caso, semplicemente sono due concetti totalmente diversi ai quali corrisponde evidentemente una situazione totalmente diversa a proposito dell'ingresso nel fascicolo e dell'utilizzabilità conseguente. Ecco, questo solo per aggiungere, diciamo, a quanto ho detto fino ad adesso, un'ulteriore annotazione a proposito della impossibilità poi di far coincidere, di



confondere le situazioni processuali vecchie e nuove laddove questo è impossibile, utilizzando categorie nate in un contesto, applicandole ad un contesto diverso, intendo un contesto legislativo, no, processuale di rito. E' questa impossibilità che deve ricondurci a individuare come unico criterio una rigida, corretta interpretazione, direi lettura e non interpretazione, lettura dell'art. 111 della Costituzione. Grazie! **AVV. DIF. BARTOLO:** chiedo scusa all'Avvocato Nanni per essermi intromesso prima. Io credo di dover far perdere un po' di tempo alla Corte ma non sarò lunghissimo comunque, perché per dare un po' di ordine alla trattazione dei molteplici problemi, ma più che altro delle molteplici questioni che la Corte è stata chiamata a risolvere dall'arguto Pubblico Ministero, mi è necessario procedere per gradi e cioè esaminare prima le singole e specifiche questioni affrontate dal Pubblico Ministero, poi tornare velocemente, perché ovviamente non sarà necessario soffermarsi più di tanto sulle ordinanze emesse da questa Corte ed in particolare sulle due Ordinanze alle quali hanno già fatto riferimento i colleghi della Difesa che

mi hanno preceduto e da ultimo dedicare un po' più di attenzione a quelle norme costituzionali e a quelle norme contenute in una convenzione europea che ormai opera nel nostro ordinamento, che credo non possano essere lasciate in un processo quale è questo. Cominciando dalle singole e specifiche questioni, le riassumerò, perché se avessi capito male sono sicuro che il Pubblico Ministero avrà la pazienza di correggermi. Il primo punto che credo non sia necessario affrontare perché è già stato trattato dai colleghi, anzi, dall'Avvocato Nanni e dall'Avvocato che io chiamo sempre Gregorio e del quale non ricordo mai nome... **VOCI:** (in sottofondo). **AVV. DIF. BARTOLO:** ...riguarda l'acquisizione e l'utilizzabilità dei documenti, che mi sia consentito dire, mi risulta strana come questione. E' la prima volta che io mi trovo in un processo, forse i colleghi di Parte Civile potranno arricchire il mio intervento con qualche contributo ma è la prima volta che io mi trovo in un processo nel quale ci si pone un problema di utilizzabilità dei documenti. Mi sia consentito dire la quadratura del cerchio è sempre difficile, porre il problema in termini di

utilizzabilità dei documenti a mio modesto avviso, vuol dire porre il problema in termini errati, perché il nocciolo del problema in questo processo non è l'utilizzabilità dei documenti ma stabilire quali sono tra i milioni di fogli conservati in quella Cancelleria, atti che possono considerarsi tali e posta la premessa che questi atti sono dei documenti, la Corte dovrà verificare come faceva puntualmente rilevare l'Avvocato Nanni, se quei documenti sono entrati in questo processo correttamente. Così come previsto dal codice di procedura penale del 1930, perché noi continuiamo a parlare del codice di procedura penale del 1930 come se fosse un non codice ma mi sia consentito dire che era un codice e che aveva anche una sua logica che era ferrea, molto più ferrea di quella seguita dal codice oggi in vigore, quindi su questo punto noi come Difensori non possiamo che domani prendere atto di quelli che la Corte avrà individuato come documenti e che la Corte avrà ritenuto utilizzabili come documenti perché correttamente acquisiti al processo, senza ripetermi più di tanto ma mi sia consentito dire, lo stesso dubbio mi sorge in relazione alle perizie, non ho ben

capito ci sono problemi in relazione all'utilizzabilità delle perizie? No, perché le perizie, come previsto dal codice di procedura penale se perizie, e questo è il punto Dottor Roselli, se perizie ai posteri l'ardua Sentenza, non vi è dubbio che debbano essere utilizzate stanno là, sono perizie, certo vogliamo dirla tutta, in un processo quale questo non è facile capire quali siano le perizie, si è posto il problema l'abbiamo visto ma è inutile che ci torniamo sopra, abbiamo già visto insomma che a un certo punto perizie sono state anche considerate dei fogli, degli appunti, delle notazioni scritte da due Periti che erano sopravvissuti a una Commissione Peritale composta da undici Periti e che a un certo punto veniva interpellati come se fossero il Magistrato della porta accanto "cosa mi consiglia?" o il collega della sedie a fianco, "cosa mi consiglia, cosa ne pensi?", ecco vedrete voi, stabilirete voi quali sono e quali non sono perizie, ma il nodo possiamo dire veramente gordiano della trattazione del Pubblico Ministero era presentato dalle dichiarazioni rese da quelli che con una terminologia atecnica ma che tutto ormai

conosciamo, vengono definiti imputati di procedimento connesso, e quasi il Pubblico Ministero ha veramente sfoderato il fioretto, perché è riuscito a ritagliare per questa Corte una sorta di figurina che riesce a comprendere tutto e a escludere tutto, pregevolissima l'impostazione, mi pare che in buona sostanza si possa così riassumere, innanzi tutto attenzione quando parliamo di imputati in procedimento connesso, in questo procedimento noi dobbiamo fare dei distinguo, primo distinguo, e mi corregga lei Dottor Roselli, riguarda le persone che sono state imputati per reati commessi prima del 23 ottobre '89, perché coloro che sono stati imputati per reati commessi dopo quella data sulla base dell'Ordinanza emessa da questa Corte, per noi famosa, quelle persone non si possono neppure considerare imputati di procedimenti connessi, perché giustamente faceva rilevare subito il Pubblico Ministero là c'è un problema di difetto di giurisdizione, lo ha detto la Corte, ma procediamo per gradi, primo gruppo, il Pubblico Ministero ci dice, spetterà a voi decidere se il Pubblico Ministero dice bene, nessun problema per quanto riguarda gli imputati

per fatti commessi prima del 23/10/'89, non sto a ripetere i nomi e via dicendo perché per quanto riguarda le dichiarazioni rese da queste persone, sostiene il Pubblico Ministero, la Corte potrà con tutta tranquillità nel caso in cui quegli imputati si sia avvalsi della facoltà di non rispondere, utilizzare quel decreto legge contenente delle norme transitorie in base al quale potrà valutare l'attendibilità di quelle dichiarazioni o comunque le dichiarazioni rese da quegli imputati, cosa aggiunge il Pubblico Ministero? Voi lo avete già detto, ma che voi lo possiate fare non vi è dubbio, perché la Corte Costituzionale ha già sentenziato, la norma e cioè quell'art. 2 è costituzionale e nel caso di specie il problema che si era posto nell'ambito di quel giudizio di costituzionalità neppure sussiste, perché in questo processo gli atti erano acquisiti al fascicolo del dibattimento, e qua il cerchio diventa un rombo, perché diventa spigoloso sotto due profili, la Corte valuterà, noi Difensori possiamo solo interloquire ovviamente, ma ci sia consentito dire velocemente, ma noi davvero possiamo in questo procedimento con tutta tranquillità ritenere

applicabile quella norma transitoria, quell'art. 2, poi ci tornerò, io non mi pongo solo un problema di art. 111, io credo il problema per questa Corte e non per noi Difensori, ma per questa Corte sia ancora più complesso, perché questa stessa Corte ha rilevato un profilo di illegittimità costituzionale di quelle norme definitive, cioè di quella Legge 63 mettendo in risalto cosa? Che quella legge, che poi è la legge definitiva, si è limitata a modificare le norme del codice di procedura penale del nuovo codice di procedura penale, è giusto, voi avete ragione, laddove la vecchia disposizione transitoria, e ancora una volta avete ragione, faceva espresso riferimento ai processi con il vecchio rito e ai processi con il nuovo rito, mi sia consentito Presidente non vuole essere polemica l'annotazione ma a me sembra normale che la legge intervenuta dopo si preoccupi di modificare le norme del nuovo codice di procedura penale, ma si è mai visto un Legislatore che modifica un codice di procedura penale che non è più in vigore? Già non modificano quelli in vigore, perché quando lo modificano che Dio ce ne guardi, ma è pensabile che la norma intervenga su

una norma che è già superata perché è stata sostituita da un'altra norma? E allora mi sia consentito velocemente e io credo che il quadro sia chiaro, quelle norme, così come modificate dalla legge definitiva non possono non trovare applicazioni in questo processo, perché quelle norme sono in buona sostanza delle tipiche... i costituzionalisti le definiscono norme parametro, c'è una norma della Costituzione che ci fissa un principio, demandando a una legge ordinaria il compito di esplicitare quel principio, la legge ordinaria che poi chiarisce quali sono gli esatti termini in cui quel principio deve operare non è più una legge ordinaria, diventa una norma parametro perché, non voglio dire che aderisce a norma costituzionale ma di fatto opera come norma di riferimento per capire cosa realmente vuole dire l'art. 111 della Costituzione quando fissa genericamente quei principi con i quali si garantisce il giusto processo, se noi non vogliamo fare del diritto una scatola vuota nella quale ognuno di noi può mettere ciò che vuole e se noi non vogliamo fare delle formule giuridiche, delle formule magiche del tipo abracadabra, per leggere quell'art. 111 e per



leggere quella formula con la quale si parla di giusto processo noi dobbiamo passare attraverso quelle nuove norme del nuovo codice di procedura penale così come modificate dalla legge emanata definitivamente in attuazione dei principi sanciti dall'art. 111, mi pare pacifico, ma c'è di più anche ammesso che non sia così e anche ammesso che si possa considerare ancora in vigore quella norma transitoria che non è in vigore, io chiedo scusa di nuovo all'Avvocato Nanni prima ma quella legge transitoria e la Corte e i Giudici togati lo sanno meglio di noi Avvocati a cosa serviva? A risolvere il problema che sorgeva sul campo, il vecchio art. 513 quando è entrato in vigore il nuovo codice di procedura penale e via dicendo, voi lo ricorderete certamente, prevedeva che se il pentito, per dirla in poche parole, si presentava sul banco degli imputati e si avvaleva della facoltà di non rispondere le dichiarazioni da lui precedentemente rese potevano entrare nel fascicolo del dibattimento, la Pubblica Accusa nei processi con pentiti e via dicendo cosa faceva a quel punto? Si alzava, andava dinanzi al Presidente della Corte e portava tutte quelle dichiarazioni che erano state rese dai pentiti

prima, c'è un collega palermitano se non vado errato e mi potrà correggere, no non c'è oggi, o mi sbaglio? E allora quando viene modificato l'art. 111, Presidente mi dica pure se devo scorciare perché non ho... non voglio andare oltre, quando interviene l'art. 111 là sorge un problema che è enorme, cosa fare di tutti quei processi che si celebravano con il nuovo rito e nell'ambito dei quali era già state acquisite, già acquisite le dichiarazioni che i pentiti avevano reso nella fase precedente, cioè in quella della indagini? Un Giudice può entrare in Camera di Consiglio e utilizzare quelle dichiarazioni se noi abbiamo introdotto una norma costituzionale che sancisce un principio che è diametralmente opposto? Ma era il nuovo rito non era il vecchio processo, ecco la disposizione transitoria con la quale si dice: "salviamo il salvabile", non è che possiamo buttare a mare o far finta che non siano stati celebrati processi che durano da dieci anni, in questi processi nei quali i Giudici hanno già avuto, hanno già letto, hanno già conosciuto il contenuto di quelle dichiarazioni, non possiamo ricominciare da zero e allora compromesso all'italiana, tenetele, in

quei processi nei quali le avete già acquisite ma fatene buon uso, vi indichiamo di massima dei principi dai quali non potrete discostarvi in alcun modo, erro Pubblico Ministero? Io devo dire che con questo succedersi di leggi alle volte ho dubbi e perplessità amletici ma se non ricordo male questa è la storia di quella norma transitoria, ora se questa è la ratio di quella disposizione noi Avvocati Difensori chiediamo a Voi Corte di Assise di Roma Sezione Terza quella ratio può in un qualsiasi modo adattarsi a questa vicenda processuale? O ci troviamo in una situazione completamente diversa, attenzione, qua non ci può avvalere neppure di quel cosiddetto principio dell'analogia al quale la Corte si è richiamata inizialmente invocando la possibile applicazione delle norme del nuovo codice di procedura penale, qua non è possibile neppure l'analogia, sono situazioni diverse, che non possono essere in alcun modo assimilate, e la prova viene dal campo, viene dal campo e lo dico veramente con profonda stima nei confronti del Pubblico Ministero, perché poi il Pubblico Ministero ben sapendo che quelle situazioni sono del tutto diverse, cosa è costretto a proporre

alla Corte, a suggerire alla Corte? Semplice, in questo processo quelle dichiarazioni era già acquisite al fascicolo del dibattimento, perché qua un fascicolo del dibattimento non c'è, mi sbaglio? **PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:** il fascicolo del dibattimento... **AVV. DIF. BARTOLO:** forse ho capito male io? **PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:** il fascicolo del dibattimento... **AVV. DIF. BARTOLO:** non c'è! **PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:** non c'è il fascicolo del P.M.. **AVV. DIF. BARTOLO:** non c'è il fascicolo del P.M., quindi non c'è un fascicolo del dibattimento, quindi non c'è un fascicolo, quindi anche se quella legge vi dice che possono essere utilizzate quelle già acquisite al fascicolo del dibattimento per voi quella legge non opera in quei termini, perché voi un fascicolo del dibattimento non ce lo avete, è possibile questo? Quella legge faceva riferimento al fascicolo del dibattimento perché prendeva in considerazione i processi che venivano celebrati con il nuovo rito e che quindi ai sensi dell'art. 413 del codice di procedura erano stati formati seguendo determinati criteri, e oggi tutto questo è irrilevante, perché dal punto di vista formale questa Corte non ha un suo fascicolo, come se noi

allora a questo punto per consultare un atto, compulsare un attimo dovessimo chiedere il permesso al Pubblico Ministero, la Corte non ha un suo fascicolo, il Pubblico Ministero molto educatamente ve la sta proponendo in maniera diversa, mi dice che il P.M. non ha un suo fascicolo, noi dobbiamo vederla direttamente, non c'è l'ha il P.M. perché lo ha travasato andando al di là di qualsiasi regola, e queste sono situazioni assimilabili vi chiediamo noi, la ratio di questa norma può sposarsi in alcun modo con quelle che sono le regole fissate dal Legislatore, tenuto conto di quelle che poi sono le nuove regole che sostituiscono quelle norme transitorie? Noi crediamo di no, la Corte deciderà ma noi crediamo di no, e questo credo che sia un primo grosso nodo con il quale la Corte si dovrà consultare, poi c'è l'altro, che ad essere sinceri mi lascia basito, perché riassumendo in tre parole il Pubblico Ministero oggi ha chiesto a questa Corte di acquisire delle testimonianze rese da non testi, abbiamo delle testimonianze che non sono state rese da testi ma dalle testimonianze che sarebbero state rese da imputati in procedimenti connessi che però non si

possono più considerare tali, perché la Corte ha detto e c'era un difetto di giurisdizione.

**PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:** non ho detto questo.

**AVV. DIF. BARTOLO:** allora sarò anch'io un po' più... il riassunto non è stato certamente efficace, ma mi è parso di capire cosa dice, cosa sostiene il Pubblico Ministero, il Pubblico Ministero dice: ci sono tutta una serie di persone che si sono avvalse della facoltà di non rispondere al dibattimento perché imputate in procedimento connesso o meglio ancora nello stesso procedimento, a me sembrerebbe, no, perché poi continuiamo a parlare di procedimento connesso, no, proprio quando dobbiamo andare oltre, questi sono imputati nello stesso procedimento, e l'art. 513 e fa anche una piccola distinzione, perché mentre per l'uno prevede l'applicazione del 210, per l'altro non consente l'applicazione del 210, ma comunque queste sono questioni che tratteremo dopo restiamo alle argomentazioni svolte dal Pubblico Ministero, coloro che sono stati imputati per fatti commessi dopo l'entrata in vigore del nuovo codice sempre in base a quanto stabilito da questa stessa Corte non possono più considerarsi come imputati di

procedimento connesso. PUBBLICO MINISTERO

ROSELLI: non ho detto questo, ho detto le dichiarazioni rese come imputati sono inesistenti, però essendo trasmesse gli atti al P.M. diventano lo stesso imputati, sono da qualificarsi. AVV. DIF. BARTOLO: va bene, quindi rimangono imputati di procedimento connesso.

PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: e le dichiarazioni...

(voce lontana dal microfono). AVV. DIF. BARTOLO:

era per questo che mi era apparso di non aver rimesso insieme tutti i tasselli, allora rimangono imputati di procedimento connesso, però... però siccome sono stati ascoltati prima quali testi, perché poi è questa è materia del contendere che ci riguarda, voi potete acquisire tutte quelle dichiarazioni da loro rese prima di essere indagati, giusto? Ora affrontiamo le due questioni una alla volta, e chiedo alla Corte, sollecito l'attenzione della Corte sul punto, difetto di giurisdizione, così come sancito dalla Corte con la sua Ordinanza, io ho sempre pensato volesse dire vera e propria incapacità del Giudice, no, colui che ha agito, parliamo ovviamente in termini processuali, perché i Giudice non togati non mi abbiano a fraintendere,

cioè un difetto di giurisdizione si ha quando colui che agisce per la legge non è un Giudice, può anche essere un Giudice ma non lo è, l'esempio che facciamo noi a scuola è quello: se mi interroga un Giudice militare per un reato che è di competenza del Giudice Ordinario io sono stato interrogato da un non Giudice, giusto? Quell'atto è nullo, e mi si consenta Presidente, io mi chiedo un'altra cosa, ma quell'atto è nullo e voi riuscite a individuare quindi qual è l'atto? Perché la vicenda investendo la giurisdizione va ben oltre il compimento del singolo atto, va ben oltre, se quel Giudice non era un Giudice nel momento in cui svolgeva un indagine in relazione all'imputato numero 1, io vi chiedo: poteva quel Giudice essere un Giudice nel momento in cui svolgeva l'indagine in relazione all'imputato numero due per un reato diverso? Ma vi chiedo anche: siete voi in grado oggi di stabilire qual è l'atto compiuto, quale atto di indagine nei confronti dell'imputato numero 1 e qual è invece l'atto compiuto nei confronti dell'imputato numero 2? Io credo che ci si stia veramente mettendo su una strada difficile da percorrere, difficile da percorrere,



ma questi sono problemi che la Corte sicuramente risolverà nel modo più giusto e più corretto, il problema delle dichiarazioni rese da queste persone prima di essere imputate in procedimento connesso, allora preliminarmente il Pubblico Ministero tenta, mi sia consentito, sempre molto intelligentemente di sgomberare il campo da quello che potrebbe essere l'obiezione che verrebbe spontanea, quelle dichiarazioni sono state rese quando quelle persone non potevano essere neppure considerate come potenziali indagati, quindi sono utilizzabili, e guardate che cosa vi aggiunge molto acutamente il Pubblico Ministero, nel caso di specie ci sarebbe una sorta di incompatibilità proprio ontologica tra il reato contestato, che è quello di falsa testimonianza, e il rischio che un soggetto possa, prima di essere indagato, essere ascoltato sempre con le dovute garanzie, io non credo, non credo che quella norma processuale, cioè quell'art. 63 che è stato lasciato là consenta di saltellare così tra le dichiarazioni rese da un imputato, da un teste che poi diventa imputato, e voi ce lo avete nel processo, ma credo che l'altra censura alla quale si presta questa

osservazione svolta dal Pubblico Ministero riguardi l'altro reato per il quale il Pubblico Ministero vi ha detto: "mettetelo da parte", voi troverete sempre che queste persone sono state imputate non solo di falsa testimonianza ma anche di favoreggiamento, lasciate perdere il favoreggiamento, veniva automaticamente perché si contestava la falsa testimonianza, la falsa testimonianza era un tutt'uno con quel favoreggiamento, e no, no, carta canta, mi si consente l'espressione bar, voi dovrete dire e dimostrare con la vostra Ordinanza al Pubblico Ministero che ognuno di quelle persone che è stata ascoltata e poi indagata per falsa testimonianza e per favoreggiamento, nel momento in cui è stato ascoltato per la prima volta quale teste sotto giuramento, non doveva usufruire di tutte le garanzie previste dall'art. 63 non solo per il reato di falsa testimonianza ma anche per quello di favoreggiamento, ma mia sia consentito dire perché questo argomentare non può certo essere condiviso con la Corte, perché l'art. 63 non aggancia quella posizione alla contestazione di uno specifico fatto di reato così qualificato, quell'art. 63 garantisce tutti i cittadini e

stabilisce che qualsiasi cittadino italiano nel momento in cui viene ascoltato deve essere ascoltato come potenziale imputato con tutte le garanzie anche se non c'è un vero e proprio procedimento e Signori della Corte, e Signori della Corte, tutte queste persone vuol dire che quando sono state ascoltate come testimoni non avevano il diritto di essere ascoltate con quelle garanzie di quell'art. 63, parliamo di fatti successivi al 23/10/'89 e io non vorrei dire, ma devo procedere ovviamente per grandi campiture, se voi andrete poi a verificare le date, qualcuna sono in grado di indicarla - ammesso che ci veda - stavo dicendo, per grandi linee io sono sicuro che tutti quei testi, ricompresi in questo secondo gruppo o meglio ancora tutti coloro ai quali il Pubblico Ministero vorrebbe dare attraverso la Corte la patente di teste, hanno reso le loro dichiarazioni dopo che erano stati indagati gli imputati odierni, perché se no non mi spiegherei il favoreggiamento. Non ho con me il capo di imputazione e quindi la Corte non me ne vorrà, ma credo che questo sia pacifico, e allora tu hai emesso, chiedo scusa e il tu non è familiare, ma io Giudice Istruttore metto sotto

processo i vertici dell'Aeronautica e dopo di che prendo l'albo, ammesso che esista, delle figurine dell'Aeronautica, comincio a chiamare dal vice al sottovice, al sottovice, al sottovice, al sottovice e via dicendo, contesto a tutti il reato di favoreggiamento e ci si vuole dire che quelle persone non andavano ascoltate con le garanzie di cui all'art. 63? Se questo fosse stato fatto non saremmo qua in questa aula a distanza di trenta anni! E comunque se non andiamo errati il Pubblico Ministero dopo tutte queste acrobazie a che cosa arriva? Alla conclusione, ma qua probabilmente mi manca qualche passaggio, ma alla conclusione che Voi Corte di Assise di Roma, Sezione Terza Penale, potete utilizzare come testimonianze, come testimonianze le dichiarazioni rese da queste persone delle quali abbiamo parlato finora come imputati di procedimento connesso ma che secondo il Pubblico Ministero erano tali soltanto dopo che è stata mossa la contestazione. Presidente chiedo scusa, questo che sarebbe il vecchio impiumane di cui parlava un noto... che figura è processualmente Vi chiedo, e io ve lo devo chiedere e Voi avrete la pazienza di ascoltarmi, ponendo anche un

interrogativo che è retorico. Presidente, queste persone sono venute qui, dinanzi alla Terza Corte di Assise di Roma e hanno detto a questi Giudici che siedono in questa aula da tre anni, "noi non vogliamo rispondere" e se ne sono andate, e allora? Sono imputati di procedimento connesso quando fa comodo e diventano testimoni quando non si possono più... e no! Il Pubblico Ministero la questione avrebbe dovuto sollevarla prima, e questa Corte si sarebbe potuta muovere tempestivamente utilizzando le norme del nuovo codice di procedura penale e citando quelle persone non più come imputate di procedimento connesso, ma come testi. Le posizioni del novanta per cento di quelle persone sono definite da anni, eppure no, quando sono venute il Pubblico Ministero ve le ha portate come imputati di procedimento connesso, quelle persone in qualità di imputati di procedimento connesso hanno detto a questa Corte di Assise, lasciamo stare la Difesa, non ha un gran rilievo, ma a questi Giudici di questa Corte di Assise, che loro in qualità di imputati in procedimento connesso non rispondevano. Se ne sono andati e oggi tornano i fantasmi, e no ci dice il Pubblico Ministero,

comunque Voi potete utilizzare le testimonianze, e allora Presidente credo di non dover io porre le questioni, ma se così fosse, Voi non potreste trasmettere questa vicenda, prima di tutto alla Corte di Giustizia Europea e poi alla Corte Costituzionale, imputati di procedimento connesso, testi che si avvalgono della facoltà di non rispondere, sono testi e Voi li potete utilizzare come testi quando la Carta Costituzionale della nostra Repubblica, della quale tutti parliamo, stabilisce che il teste deve essere esaminato nel contraddittorio delle Parti quando la convenzione europea all'art. 6 lettera d), nella sua originaria formulazione stabilisce che l'imputato ha il diritto di esaminare il teste e quel processo che dovesse negare a quell'imputato questo sacrosanto diritto di esaminare il teste, sarebbe un processo in contrasto con i più principi fondamentali del nostro ordinamento nazionale, della nostra Repubblica e di quella che ormai è un'istituzione alla quale in virtù dell'art. 117 della Costituzione Voi Giudici, Voi Giudici ci avete insegnato si deve ricorrere. Ma tornerò fra qualche minuto, perché vorrei proseguire

nell'esaminare proprio le singole argomentazioni svolte dal Pubblico Ministero, perché questo teste imputato di procedimento connesso per il Pubblico Ministero diventa teste che più teste non si può, se non abbiamo capito male, in tutti quei casi in cui ci troviamo di fronte a delle persone, che si badi, questa era la terza categoria di soggetti alla quale faceva riferimento il Pubblico Ministero, sono stati ascoltati come testi fino alla fine dell'istruttoria formale, ma che alla fine dell'istruttoria formale sono stati rinviati davanti al Pubblico Ministero, Vi dice il Pubblico Ministero: "questi sono testi, la Corte non abbia timore", ma Signor Presidente, ma questi sono testi che sono venuti qua e si sono avvalsi della facoltà di non rispondere perché erano imputati di procedimento connesso! Ma quali testi che più teste non si può?! Se fossero stati testi il problema non ce lo avremmo avuto, noi oggi stiamo esaminando tutte queste posizioni soltanto perché tutte queste persone essendo state citate dalla Corte, o meglio, dai Pubblici Ministeri nella maggior parte dei casi, dalla Corte in altri casi, eccetera eccetera, sono

arrivate davanti a questa Corte quali imputati di procedimento connesso e in quella veste hanno potuto avvalersi della facoltà di non rispondere e allora che differenza c'è tra l'imputato di procedimento connesso, teste e il teste, teste di cui ci parla il Pubblico Ministero, sempre imputato di procedimento connesso del quale si chiede l'utilizzazione come teste è, perché se non fosse imputato in procedimento connesso non si sarebbe potuto avvalere di quella facoltà. La Corte valuterà, io devo dire che non riesco a cogliere quale possa essere la norma che all'interno del nostro ordinamento, ma in un qualsiasi altro ordinamento, ma neppure se andiamo a pescare il codice del Portogallo del 1940 riusciamo a trovare una norma che ci consenta di fare un'operazione del genere e cioè di utilizzare come dichiarazioni testimoniali delle dichiarazioni che sono state rese da imputati di procedimento connesso che non hanno... che non hanno testimoniato. Perché se avessero testimoniato noi avremmo formato quella prova nel contraddittorio delle Parti di cui parla la prima Ordinanza di questa Corte. Queste sono le questioni, credo, che la Corte dovrà



affrontare e risolvere. Ce ne sono poi soltanto altre due che possono essere anche velocemente trattate e anche in questo caso probabilmente, no probabilmente proprio... anzi certamente, sono costretto a procedere per grandi linee, questi li possiamo veramente trattare velocemente, i cosiddetti testimoni ascoltati dalla Commissione Stragi, Presidente, credo che la questione ancora una volta non sia questa, cioè ci sono le leggi in Italia, Voi le conoscete, noi le conosciamo, ma io rimango un po' perplesso di fronte ad una Pubblica Accusa che Vi dice: "dovete utilizzare come testimoni le persone ascoltate dalla Commissione Stragi", non è così, c'è una legge che disciplina l'attività delle Commissioni Parlamentari e gli Avvocati dello Stato sono sicuramente molto più ferrati di me, che fissa dei principi e che stabilisce che le Commissioni Parlamentari procedano all'esame libero. Dopo di che ci sono anche dei regolamenti che chiariscono quale Commissione ritiene di adottare questa procedura utilizzando le formule del codice, le garanzie del codice di procedura penale e cioè avvertendo coloro che vengono ascoltati, che se dovessero dire il falso risponderebbero del reato di falsa

testimonianza, anche questo e là quelle sono. Allora, quelli che sono stati ascoltati e ai quali è stato detto preventivamente, "sappi che...", per analogia noi dobbiamo dire con tutta tranquillità d'animo, ovviamente saranno considerate come delle testimonianze, ovviamente poi dovrà stabilire la Corte se una testimonianza resa dinanzi ad una Commissione Parlamentare senza il contraddittorio ma soprattutto da persone che poi non sono state esaminate nuovamente al dibattimento, possano essere utilizzate quali fonti di prova di determinati fatti. Credo che il problema non sia così semplice da risolvere, perché si sviluppa su due fronti perché a monte c'è il problema della modalità di acquisizione della dichiarazione che potrà comunque in qualche modo considerarsi testimonianza soltanto se effettuata nel rispetto di determinate regole che sono fissate dalle leggi e dai regolamenti delle singole Commissioni. L'altro profilo è poi quello di carattere generale e cioè anche ammesso che una persona sia stata ascoltata quale teste da una Commissione Parlamentare noi chiediamo alla Corte: se quella persona non è stata poi citata

qua, qua davanti a Voi, qua davanti a Voi per rispondere alle nostre, ma soprattutto alle Vostre domande, voi Magistrati dovrete domani condannare qualcuno, perché un tale signore ha detto che sono state prese delle tangenti, eccetera eccetera, e quella è una dichiarazione testimoniale. Io non credo, non credo, posso sbagliarmi, non ho avuto modo di approfondire il tema, ma mi sembra che qualcosa non quadri. Certo, Voi le potrete considerare come prova del fatto che quel giorno quel signore dinanzi... è andati dinanzi alla Commissione Stragi e via dicendo e ha dichiarato determinate cose, ma io non so se poi quel signore dovesse aver detto che l'Avvocato Bartolo ha preso dei soldi, se quella dichiarazione, perché se lo dicesse in questa aula io dovrei essere condannato senza colpo ferire, lui lo dice e io finisco di là, là, cella uno, due, posso pure scegliere che ne ho tante. Ma se lo dice dinanzi alla Commissione Stragi Voi pure ve la sentireste di condannarmi e di mettermi in una di quelle celle? Io ho dei dubbi e questi dubbi mi si trasformano in delle certezze nel momento in cui mi vado ad impelagare nell'annosa questione delle dichiarazioni rese

dalle persone dinanzi, non più alla Commissione Stragi ma alle cosiddette Commissioni varie, cioè Commissione Pratis e via dicendo. Perché rispetto a queste dichiarazioni quelli che sono dei dubbi per quanto concerne i testi ascoltati dalla Commissione Stragi, mi diventano delle certezze, cioè che queste persone non possano essere considerate dei testimoni se non sono tornati qua davanti a Voi per rispondere alle nostre ma soprattutto alle Vostre domande, perché me le dà il codice queste certezze. Lo ha già detto e lo ripeto solo per completezza, lo ha già detto il collega Biaggianti, c'è l'art. 220 delle disposizioni del codice di attuazione del codice di procedura penale che fissa una regola che non può essere disattesa perché noi stiamo celebrando un processo con il vecchio rito, l'art. 220 del codice delle disposizione di attuazione del codice di procedura penale stabilisce che laddove nello svolgimento di un'attività amministrativa venissero svolte delle attività che devono essere... che possono avere natura processuale e quindi in qualsiasi modo acquistare rilevanza sul piano processuale, coloro che le svolgono se le vogliono utilizzare devono rispettare le regole

del codice di procedura penale, ma è ovvio, prima si diceva l'esempio è calzante perfettamente, non è che se io sono imprenditore e si presenta da me un Ispettore della A.S.L. e mi dice: "ma lei che sta facendo qua?" e io gli dico: "ma sa, sono imprenditore e ho messo su un'impalcatura, quattro operai" eccetera eccetera, "beh, ma quanto li hai pagati?", insomma, accerta una serie di cose nel corso di una conversazione informale tra lui Ispettore della A.S.L. e me imprenditore che non so di essere indagato, di essere oggetto di un'attività amministrativa di indagine e via dicendo, non è che quell'Ispettore della A.S.L. si può portare quelle dichiarazioni al processo e dire: "mi ha detto questo", si dovrà fermare, dovrà far sedere di fronte a sé quell'imprenditore o quel povero operaio che ha un giorno senza libretto di lavoro ha deciso di mettersi a dipingere una casa e dirgli: "senta, io sono l'Ispettore della A.S.L., in qualità di Ispettore della A.S.L. sono anche Ufficiale di Polizia Giudiziaria, in qualità di Ufficiale di Polizia Giudiziaria e via dicendo, ho determinati poteri, utilizzando questi poteri posso chiederti, sappi peraltro che quello che tu mi

andrai a dire ora, io potrò utilizzarlo - come si dice in America nel telefilm - anche contro di te", e questo è stato fatto dalla Commissione Pratis o dalla Commissione chicchessia, quelle persone che sono state ascoltate in quei frangenti, in quei contesti peraltro storicamente diversi, proprio in cui... ora noi non abbiamo sottomano neppure... ma che non sono stati ascoltati in questa sede, possono aver reso delle testimonianze, questo ci sta dicendo il Pubblico Ministero? E quindi delle prove, e io qua mi riallaccio alla Vostra Ordinanza, la Corte non me ne avrà a male, se porto via qualche altro minuto ma io non posso non rileggere alla Corte e non a me stesso, perché io l'ho letta tutta la notte, non perché non fosse chiara, ma perché era così chiara che poi non riuscivo a metterla a fuoco, ma dico, stiamo celebrando un processo dianzi ad una Corte di Assise che puntualmente il 21 dicembre del 2000 ci scrive, leggo, sono parole Vostre, "il momento centrale di formazione della prova a carico e quindi di individuazione degli addebiti dai quali l'imputato dovrà discolarsi e difendersi si identifica", si identifica, Voi non ci dite si assimila, somiglia alle sembianze di,

Voi ci dite: "si identifica", proprio sono parole Vostre, "con l'acquisizione di quelle dichiarazioni nel dibattimento", Voi, Terza Corte di Assise di Roma, 21 dicembre 2000! Ma non solo ci dite questo, ci insegnate questo, ci insegnate anche un'altra cosa fondamentale, "il processo che si deve celebrare - ci avete detto il 21 dicembre del 2000 - è un processo che si svolge con le garanzie dell'art. 111", sono parole Vostre, davanti ad Giudice terso ed imparziale e di questo non abbiamo dubbi, "la piena attuazione di tale principio appare garantita", siete Voi e non è la Difesa, "appare garantita - leggiamo noi discenti - dall'esame in contraddittorio", dall'esame in contraddittorio, ma non vi accontentate giustamente di questo, non Vi fermate neppure qua, ci dite che non solo volete il contraddittorio, ma che ritenete sia doveroso per Voi riconoscere alla Difesa tutti i diritti e quel contraddittorio Voi ci dite, Voi ci dite, va condotto direttamente dalle Parti e noi lo abbiamo condotto, ma per i testi che ci sono stati portati come testi, perché quei testi che non ci sono stati portati come testi non solo non li abbiamo potuti esaminare al dibattimento, non

solo non abbiamo potuto esaminarli nel contraddittorio delle Parti, ma soprattutto, soprattutto noi contiamo poco in questo processo, noi non siamo nulla, siete Voi, perché Voi nella Vostra Ordinanza poi aggiungete non solo dalle domande direttamente delle Parti, ma seguito da eventuale domanda del Giudice, cioè Vostre! Era quella la garanzia che volevamo noi, noi non siamo in grado di dire: "alzati e cammina!", ma volevamo avere la tranquillità di sentir dire a Voi, "spiegami perché, dimmi cosa è successo?", Voi avevate il sacrosanto diritto di farlo e quando quel diritto Vi è stato negato non Vi si può oggi chiedere di saltare il fosso e di recuperare quelle dichiarazioni come dichiarazioni testimoniali rese qui e là nei diversi momenti, soltanto perché uno ha parlato il giorno... Allora, ci sono dei principi di ragionevolezza ai quali non possiamo rinunciare, insomma, qua si sta dicendo che colui che è stato ascoltato il 22 ottobre del 1989 è una cosa, colui che è stato ascoltato il 24... perché poi non so dove metterebbe il Pubblico Ministero quelli del 23 ottobre '89, quello che è stato ascoltato il 24 ottobre sarebbe un'altra cosa,



quelli che sono stati rinviati a giudizio dallo stesso Giudice che non era Giudice, sarebbero un'altra cosa ancora, quelli che poi neppure sono stati... decidete Voi, Voi avete scritto un'altra frase che rimane come epigrafe di quella giustizia amministrata in nome del popolo italiano che Voi rappresentate in questa aula, perché Voi ci avete detto anche quel 21 dicembre del 2000 che nella stessa ottica in analogia al sistema previsto dal codice del 1988, il nuovo codice, Voi in analogia al nuovo codice di procedura penale, riconosceva alla Difesa degli imputati Bartolucci, Ferri, Melillo e Tascio il diritto di vedere in quest'aula privilegiare la scelta delle parti nella indicazione dell'ordine di assunzione delle prove testimoniali e degli interrogatori liberi di persone imputate di reati connessi rispettivamente richiesti, soggetti, imputati di procedimenti connessi per i quali voi sancite, il cui esame sarà necessariamente delimitato se già ascoltati nel corso dell'istruzione formale dal contenuto delle deposizioni già rese, garanzia del contraddittorio, analogia con il nuovo codice di procedura penale, l'analogia varrà in particolare

per quanto riguarda l'esame degli imputati connessi, e non poteva essere diversamente, e questi principi, oggi voi pensate di poterli raccordare con quelle richieste avanzate dal Pubblico Ministero? Vero è, e non ci si può nascondere, che voi avete anche emesso una successiva Ordinanza nella quale il 6 aprile del 2001 siete tornati in particolare sul tema imputati di procedimento connesso, è inutile che richiami il contenuto di questa Ordinanza che la Corte conosce e che noi tutti conosciamo, ne abbiamo già parlato prima, anche qui voi ci dite si applica quella norma transitoria, perché la nuova disciplina non fa riferimento al vecchio processo, io mi sono soffermato prima su questo tema Presidente e credo di non doverci tornare, ma devo sottoporre all'attenzione di questa Corte che anche in quell'Ordinanza questa Corte ha richiamato le norme sugli imputati di procedimento connesso contenute nel vecchio codice di procedura penale, e fin qua nulla da obiettare, ma questa Ordinanza, voi ci consentirete di leggerla alla luce di quei principi generali che voi ci avete fornito il 21 dicembre del 2000, quell'art. 348 vi chiediamo

noi va riletto passando attraverso l'art. 111 e attraverso le norme del nuovo codice di procedura penale che stabiliscono delle garanzie che non possono essere superate dal caso, dal caso, una interpretazione quale quella che vi propone il Pubblico Ministero, deve fare i conti non solo con l'art. 111, e veramente ho concluso Presidente, ma anche con quelle norme del codice di procedura penale così come novellate dalla Legge 63, ma c'è di più devono fare i conti quegli artt. 348 e 348 bis con l'art. 3 della carta costituzionale, Presidente questa Corte dovrà spiegarci, dovrà dire perché agisce in nome di quel popolo italiano, ma perché qua non ci sono cittadini come tutti gli altri, perché? Perché in quest'aula gli imputati in questo processo non sono cittadini italiani e quindi perché la persona che viene processata in quell'aula viene processata secondo regole che vigono oggi e noi invece dobbiamo essere processati in base a regole introdotte nel 1930, nulla di politico, ma nel 1930 e quindi in palese contrasto con un art. 3 della Costituzione che vuole che la legge sia uguale per tutti, qua non è uguale, perché ci dovete dire, perché è diversa

quella legge per noi, è dal 1990 che noi abbiamo una legge diversa, perché? E voi Giudici di questa Corte pensate di poter far vostre le richieste del Pubblico Ministero quando ora abbiamo un art. 117 della Costituzione, io le ho apprese dalle numerose... eh, quelle delle regioni pensiamo noi, ma dopo che Magistrati di tutta Italia ci hanno insegnato ci sia consentito allora farne uso, un art. 117 della nostra carta costituzionale che dal mese di ottobre del 2001 giorno in cui viene pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" impone al Giudice, mi si passi l'espressione ovviamente impone tra virgolette ma l'ho letto sulle numerose Ordinanza di riemissione alla Corte di giustizia europea, tra le quali credo di aver letto anche qualcuna del validissimo Avvocato Nanni, dall'altra parte però, impone che le nostre leggi siano conformi all'ordinamento internazionale e ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, l'art. 117 che noi nelle univer... quando eravamo al tempo dell'università avevamo studiato, esaminato, notomizzato, tentando di capire ma cosa può fare la Regione, cosa può fare la Provincia, eccetera, è diventata una norma chiave

del sistema costituzionale italiano, mi è consentito una battuta con la quale non voglio offendere nessuno, non è stato Berlusconi eh, so che se ne può parlare bene o male non ci interessa ma insomma il 317 è stato riscritto dal Governo precedente, il quale un po' distrattamente e frettolosamente ha messo dentro il sistema una mina vagante ma una norma fondamentale, dal Parlamento precedente, dal Governo precedente, quello che è, perché questa norma ora impone a questa Corte qui seduta stante di spiegare agli imputati Bartolucci, Ferri, Melillo e Tascio, non me ne avranno i colleghi che mi permetto di far riferimento ai loro assistiti, perché in quest'aula potrebbe essere violato senza alcuna titubanza quell'art. 6 lettera D della convenzione europea, una convenzione europea sulla cui portata, sulla cui rilevanza io non faccio perdere tempo a questa Corte ma della quale devo leggere... no, non tremino i Giudici Popolari, ma quattro parole, un art. 6 che stabilisce, della convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e della libertà, ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente e ogni persona

accusata, passo al secondo comma lettera D, di un reato è presunta innocente, e in particolare la convenzione europea dei diritti dell'uomo sancisce che ogni accusato ha il diritto, è un termine inequivocabile, inequivocabile di, lettera D, esaminare i testimoni, noi abbiamo in base alla convenzione europea dei diritti, di tutti i cittadini europei il diritto di esaminare i testimoni, e chiediamo solo questo a questa Corte, quel diritto che non c'è stato concesso nel momento in cui quelle persone sono state portate non dinanzi a noi, ma dinanzi a voi in qualità di imputati di procedimento connesso, noi chiediamo a questa Corte prima ancora che venga presa una decisione sulle questioni sollevate dalla Pubblica Accusa che questa Corte trasmetta gli atti di questo procedimento alla Corte di giustizia europea perché stabilisca quella Corte in base alle norme di quella convenzione, se questo processo si sta dipanando nel rispetto dei più fondamentali principi è per questo che noi crediamo che il vostro compito oggi non sia facile, perché oggi non dovete più soltanto pronunciarvi in nome di quel popolo italiano, che amministra la giustizia, perché oggi spetta a voi

il compito di pronunciarvi in nome di quella comunità europea che rappresenta ormai una realtà con i suoi Giudici e le sue istituzioni, ed è per questo che noi vi chiediamo il rigetto di tutte le richieste avanzate dal Pubblico Ministero senza sollevare allo stato alcuna questione di legittimità costituzionale, né tanto meno alcuna questione di conflitto tra le norme del nostro ordinamento e le norme della convenzione europea, perché noi abbiamo sempre sostenuto questo, e cioè che il Giudice ha il dovere di interpretare le norme in modo conforme prima di tutto alla costituzione, oggi anche alla convenzione europea, grazie Presidente e chiedo scusa per essere stato così lungo. **PRESIDENTE:** va bene, allora dobbiamo cercare ovviamente un'udienza un po' più in là rispetto a quella che già era stata messa in calendario, che sarebbe stato domani, e quindi... **VOCI:** (in sottofondo inerenti il rinvio). **AVV. DIF. EQUIZI:** l'udienza di domani è annullata Presidente? **PRESIDENTE:** sì, certo. Allora la Corte si riserva di decidere sulle richieste della Parti e rinvia all'udienza del 9 ottobre ore 12:00. **AVV. P.C. PICCIONI:** scusi Presidente... **PRESIDENTE:** sì. **AVV. P.C. PICCIONI:**

...ma questo significherà anche un breve slittamento delle discussioni, perché è chiaro che... **PRESIDENTE:** no no. **AVV. P.C. PICCIONI:** noi non sappiamo su quali atti poi... **PRESIDENTE:** e va bene... **AVV. DIF. BARTOLO:** Presidente chiediamo troppo se chiediamo anche, se è possibile, una indicazione di massima sui tempi per quanta riguarda le nostre discussioni... **PRESIDENTE:** sui tempi... **AVV. DIF. BARTOLO:** ...tenuto conto del calendario, ecco, se la Corte ci potesse dire alla prossima udienza, magari noi andiamo a dicembre, a novembre o... **PRESIDENTE:** e non lo so, perché... **AVV. DIF. BARTOLO:** in linea di massima, no no, non chiediamo ovviamente... **PRESIDENTE:** sì, ma lei già questo l'aveva... aveva sollevato questo problema tempo fa, e noi iniziamo il 23 poi le udienze le abbiamo fissate... **AVV. DIF. BARTOLO:** il 23 ottobre iniziano le discussioni. **PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:** Parti Civili. **AVV. DIF. BARTOLO:** quindi abbiamo le Parti Civili, però certo la Corte non ha neppure avuto un'anticipazione da nessuno. **PRESIDENTE:** no, io no assolutamente. **AVV. DIF. BARTOLO:** va bene. **PRESIDENTE:** eventualmente dovrete voi sentire tra voi Avvocati, ma noi...



**AVV. DIF. BARTOLO:** il Pubblico Ministero diceva quattro udienze, due, tre, quattro. **PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:** circa sì. **PRESIDENTE:** va bene, quindi allora 9 ottobre ore 12:00, invitando gli imputati a ricomparire senz'altro avviso. L'Udienza è tolta!

La presente trascrizione è stata effettuata dalla O.F.T. (Cooperativa servizi di verbalizzazione) a r.l. ROMA - ed è composta di nn. **96** pagine.

**per O.F.T.  
Natale PIZZO**